

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	8
DIFESA (IV)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	39
FINANZE (VI)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	55
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	64
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	65
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	81
AFFARI SOCIALI (XII)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	98
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	105
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	106

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della XIV Commissione Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari Europei*, rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono i deputati Marina BERLINGHIERI (PD), Maria Edera SPADONI (M5S), Paolo TANCREDI (AP), Maria IACONO (PD), Daniele PESCO (M5S), Annalisa PANNARALE (SEL), Vincenzo AMENDOLA (PD) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S).

Replica, infine, Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari Europei*.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sugli orientamenti del Governo in materia di accesso ai corsi di Laurea e alle scuole di specializzazione in Medicina (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini.

La seduta comincia alle 13.50.

Seguito dell'audizione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sugli orientamenti del Governo in materia di accesso ai corsi di Laurea e alle scuole di specializzazione in Medicina.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Gian Luigi GIGLI (PI), Filippo CRIMÌ (PD) e Pierpaolo VARGIU, *presidente*.

Il ministro Stefania GIANNINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori elementi informativi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro per il contributo apportato e le esaurienti risposte fornite ai componenti delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2812) 5

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza
del presidente della X Commissione, Gu-
glielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

C. 106 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento
della proposta di legge C. 2812).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2015.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in data 15 gennaio 2015, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2812, d'iniziativa del deputato Abrignani: « Norme in materia di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici ».

Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge C. 106 Realacci, la presi-

denza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Martina NARDI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, fa notare che le proposte di legge in esame disciplinano una realtà molto importante per due ordini di motivi: il primo di natura economica, considerato il volume di affari che caratterizza il settore cosmetico; il secondo di natura ambientale, dato che, nonostante i tentativi per definire un marchio comune europeo che dia garanzie circa la qualità dei prodotti, nella realtà tale marchio ancora non esiste, forse anche a causa dei grandi interessi economici sottesi a tale mercato. Evidenzia come i provvedimenti in esame sono quindi finalizzati a individuare criteri comuni di valutazione dei prodotti cosmetici e a creare un organo di controllo di tali criteri comuni.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, ritiene che in sede di esame delle proposte di legge in questione occorra affrontare due questioni fondamentali; la prima relativa alla situazione paradossale per cui alcune sostanze vietate nella composizione dei detersivi, sono invece ammesse in quella dei prodotti co-

smetici; la seconda, già evidenziata dalla relatrice Nardi, attinente alla necessità di garantire omogeneità nel settore dei prodotti cosmetici. Propone, quale metodo di lavoro, la nomina di un Comitato ristretto, anche al fine di procedere allo svolgimento di audizioni informali.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia che la scorsa seduta è stata svolta con modalità decisamente « sintetiche » e non ha consentito un dibattito esaustivo. Rileva l'assenza della relatrice della X Commissione e chiede alla presidenza se si possa comunque procedere nell'esame. Con riferimento alla proposta del presidente Realacci di procedere alla rapida costituzione di un Comitato ristretto anche al fine di svolgere un breve ciclo di audizioni evidenzia che la sede del comitato ristretto non rappresenti una garanzia ai fini della rapidità dell'esame del provvedimento. Sottopone alla valutazione degli altri gruppi parlamentari la proposta di esaminare il provvedimento in titolo, ove vi fosse unanime consenso, in sede legislativa.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, fa notare come i lavori presso il Comitato ristretto siano caratte-

rizzati da informalità e quindi l'esame delle proposte di legge in tale sede potrebbe agevolare l'esame medesimo.

Gianluca BENAMATI (PD) nel concordare con la proposta del presidente Realacci di svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di valutare l'impatto delle proposte di legge in esame, ritiene occorra valutare con attenzione sia l'opportunità della costituzione di un comitato ristretto sia, ma più avanti nel corso dell'esame, quella di esaminare le proposte di legge in sede legislativa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel sottolineare il carattere certamente settoriale delle proposte di legge in materia di prodotti cosmetici ritiene che per il momento i gruppi possano opportunamente far pervenire le segnalazioni relative alle richieste di audizioni, che saranno poi valutate in sede di ufficio di presidenza congiunto; in un secondo momento le Commissioni potranno valutare le modalità più efficaci per garantire un rapido proseguo dell'*iter* delle proposte di legge.

Nessun altro chiedendo la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A

7

AVVERTENZA

7

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 gennaio 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.25 alle 16 e dalle 16.35 alle 16.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli.

Atto n. 139.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130 (<i>Deliberazione</i>)	9
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.	
Audizione di Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	16

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi</i>)	15
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	19
AVVERTENZA	15

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 11.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di martedì 13 gennaio scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Atto del Governo n. 130).

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di docenti universitari esperti della materia e di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 12.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.

Audizione di Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco PALAZZO, *Ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze*, Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione camere penali italiane* e Francesco PETRELLI, *Segretario dell'Unione camere penali italiane*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nicola MOLteni (LNA), Alfonso BONAFEDE (M5S), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Sofia AMODDIO (PD), Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Francesco PALAZZO, *Ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze*, Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione camere penali italiane* e Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere formulato alcune osservazioni, rin-

grazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito nella seduta del 22 gennaio scorso, oggi – al termine dello svolgimento delle audizioni del professor Palazzo e dei rappresentanti di Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, acquisite le osservazioni delle associazioni (ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV) che avevano chiesto l'audizione di loro rappresentanti, ma che non è stato possibile sentire per la ristrettezza dei tempi a disposizione, e tenuto conto delle indicazioni trasmesse eventualmente dai deputati – il relatore presenterà una proposta di parere che sarà posta in votazione domani. Precisa che la proposta sarà presentata oggi prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, convocata alle ore 16.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che non sussistano assolutamente le condizioni perché la Commissione domani esprima il parere. Rileva, in primo luogo, come dalle audizioni siano emersi elementi nuovi e rilevanti, che meritano approfondimento, e come alcuni auditi abbiano preannunciato l'invio di documentazione a corredo di quanto illustrato nel corso dell'audizione, ritenendo che tale documentazione debba essere attentamente esaminata prima di procedere alla votazione del parere. Ritiene, inoltre, che nell'organizzare i tempi dei lavori della Commissione si debba necessariamente tenere conto di come, proprio in questi giorni, i Gruppi siano impegnati in una serie di importanti riunioni prodromiche alle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ribadisce, inoltre, come l'istruttoria svolta dalla Commissione appaia incompleta, ritenendo che sarebbe essenziale audire il Capo della Polizia ed anche compiere alcuni approfondimenti di diritto comparato. Chiede quindi alla Presidente di riesaminare la decisione di procedere domani all'espressione del parere e di utilizzare tutto il tempo a disposizione della Commissione, pur nel rispetto del termine di scadenza della delega legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di valutare quanto richiesto dal collega Molteni, anche tenendo conto di quali spazi saranno eventualmente riservati al lavoro delle Commissioni nei giorni in cui si riunirà il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Avverte che, in ogni caso, oggi il relatore presenterà una proposta di parere.

Sottolinea, peraltro, come nel corso dell'indagine conoscitiva, la cui pubblicità è assicurata anche tramite la redazione di un resoconto stenografico, gli auditi abbiano fornito elementi di valutazione chiari e immediatamente utilizzabili ai fini dell'espressione del parere. Ricorda, inoltre, come la documentazione trasmessa in un secondo momento dagli auditi sia un atto di cortesia e contenga in genere una sintesi di quanto illustrato durante l'audi-

zione e come, comunque, l'espressione del parere da parte della Commissione non possa essere sospensivamente condizionato alla trasmissione di tale documentazione.

Nicola MOLTENI (LNA) considera di fondamentale importanza un accurato esame della documentazione che sarà trasmessa dagli auditi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la compressione dei tempi per l'espressione del parere non consenta lo svolgimento di un dibattito democratico all'interno della Commissione e che la Presidente, assumendo la decisione di porre domani in votazione la proposta di parere che sarà presentata dal relatore, stia superando i limiti dei poteri a lei concessi. Ritiene evidente che la Commissione non possa esprimere il parere domani e, quindi, inutile che il relatore presenti una proposta di parere oggi.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene che il collega Bonafede non abbia ben compreso le ragioni, oggettive e pratiche, alla base delle determinazioni organizzative della Presidente. Ricorda come i tempi a disposizione per esprimere il parere, di per sé oggettivamente ristretti, siano resi ancora più stringenti dai gravosi impegni che il Parlamento dovrà affrontare nei prossimi giorni. Conferma che oggi presenterà una proposta di parere, alla quale potranno eventualmente essere apportate delle modifiche.

Donatella FERRANTI, presidente, esprime rammarico per il fatto che l'onorevole Bonafede stigmatizzi con toni tanto polemicamente una decisione di carattere organizzativo.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sul merito del provvedimento, in primo luogo ricorda che l'articolo 1, comma 1, lett. *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferisce delega al Governo per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel

massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»; e che l'articolo 1 dell'atto in esame reca l'introduzione di un nuovo articolo 131-*bis* al codice penale recante «Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto». A parere del suo gruppo, il decreto delegato proposto necessita di varie modifiche che rendano più determinato il concetto di tenuità del fatto e non abitudine del comportamento, e che adeguino la normativa processuale in modo sistematicamente più corretto. Osserva che, in attuazione della delega conferita al Governo, fra i reati interessati dall'introduzione articolo 131-*bis* c.p. rientrano oltre un centinaio di fattispecie capaci di destare particolare allarme sociale quali, ad esempio: atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi articolo 280-*bis* c.p., Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti articolo 435 c.p., Attentati alla sicurezza dei trasporti articolo 432 c.p., Attentato a impianti di pubblica utilità articolo 420 c.p., Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, Apologia della pedofilia e della pedopornografia 414-*bis* c.p., Pornografia minorile articolo 600-*ter* c.p., Corruzione di minorenni articolo 609-*quinqies* c.p., Adescamento di minorenni articolo 609-*undecies* c.p., Frode nelle pubbliche forniture articolo 356 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione articolo 318 c.p., Abuso d'ufficio articolo 323 c.p., Malversazione a danno dello Stato articolo 316-*bis* c.p., Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale articolo 615 c.p., Arresto illegale articolo 606 c.p., Istigazione alla corruzione (per l'esercizio delle funzioni) articolo 322 c.p., Traffico di influenze illecite c.p. 346-*bis*, False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale 374-*bis* c.p., Associazione per delinquere (partecipanti) articolo 416 c.p., Incendio boschivo colposo 423-*bis* c.p.,

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute articolo 441 c.p., Procurata evasione articolo 386 c.p., Atti persecutori articolo 612-*bis* c.p., Violenza privata articolo 610 c.p., Evasione, articolo 385 c.p., Violazione di domicilio articolo 614 c.p., Commercio di sostanze alimentari nocive articolo 444 c.p., Autoriciclaggio articolo 648-*ter* c.p., Occultamento di cadavere articolo 412 c.p., Divieto di combattimenti tra animali articolo 544-*quinquies* c.p., Furto articolo 624 c.p., Truffa articolo 640 c.p., Omicidio colposo articolo 589 c.p.. Sottolinea come l'obbligatorietà dell'azione penale sancita all'articolo 112 Cost. esige che ad una notizia di reato fondata segua un accertamento penale, e che rinunce all'azione o al processo che ne segue, come si configura la tenuità del fatto, invero molto discutibili in sé, debbano essere rigorosamente circoscritte da presupposti legali assai determinati, in modo da sottrarre al giudice ogni discrezionalità in merito all'an dell'accertamento, a fronte di una notizia criminis dotata di fondamento. Per tale motivo i presupposti della tenuità e della non abitualità non possono essere racchiusi in concetti fumosi o elastici, ma devono essere incasellati in prescrizioni normative rigide, per cui solo il legislatore, con previsione generale e astratta, può decidere delle sorti del processo, e non il giudice, con statuizioni concrete che marcherebbero inevitabilmente una disegualianza intollerabile nell'applicazione di una regola costituzionale. Effetto, questo, che inevitabilmente l'istituto in questione produce (rischiando, già nella delega, di porsi in conflitto con l'articolo 112 Cost.) ma che deve essere circoscritto quanto più è possibile, con una rigida previsione dei suoi presupposti applicativi. Dopo aver ricordato che il suo gruppo chiede in primo luogo il ritiro da parte del Governo dello Schema di decreto legislativo, coerentemente al voto contrario espresso sulla relativa legge delega n. 67/2014, formula una serie di osservazioni. Ritiene che la locuzione « il comportamento non sia abituale » necessita di

essere specificato ulteriormente nei termini che seguono. È necessario sostituire la locuzione « il comportamento non risulta abituale » con la seguente: « l'indagato o l'imputato non sia stato precedentemente condannato o destinatario di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, o prosciolto per particolare tenuità del fatto per reati della stessa indole di quello per cui si procede, ovvero non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ». A suo parere la locuzione « Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale » va eliminata. La delega impone il limite dei cinque anni, che è assai elevato, riuscendo a comprendere anche reati molto gravi. L'eliminazione di tale locuzione è tesa a non allargare a dismisura un istituto che, si ricordi, è pur sempre una rinuncia all'azione penale, o alla sua prosecuzione, per un fatto comunque costituente reato. All'articolo 2 del progetto di decreto, la modifica dell'articolo 411 può senz'altro essere alleggerita delle parole « per particolare tenuità del fatto », essendo già richiamato l'articolo 131-*bis* c.p.. A suo parere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 va eliminata. Non vanno assolutamente confuse le cause di non procedibilità e l'estinzione del reato con questa particolare causa di non punibilità. Sono fenomeni molto distanti tra loro. L'articolo 469 c.p.p. (in modo assai discutibile, ma mitigato dalla clausola di salvezza sull'accertamento) permette il proscioglimento predibattimentale in presenza di cause di proscioglimento immediatamente diagnosticabili che, spesso, non necessitano di valutazioni sostanziali pregnanti (per esempio, manca la querela, esiste una decisione definitiva nei confronti del medesimo imputato per lo stesso fatto, è trascorso il tempo necessario alla prescrizione del reato, è morto l'imputato). Parificare a questi casi quello

della tenuità è del tutto fuorviante. La valutazione della tenuità è probabilmente più difficile e impegnativa della stessa valutazione sull'esistenza del fatto di reato (affermare se il fatto è accaduto o no è certamente più facile di dover capire se è « tenue » o meno, essendo quest'ultima una valutazione di grado); nel predibattimento essa è impossibile, poiché l'organo giurisdizionale ha ancora un fascicolo che potrebbe verosimilmente essere vuoto. Come valuterà allora la tenuità del fatto alla luce della condotta e dell'evento, se di essi non sa nulla? La decisione sulla tenuità non può quindi essere demandata a un giudice sprovvisto di un fascicolo esaustivo; i momenti in cui essa si può collocare sono quindi: chiusura indagini o udienza preliminare, o fine dibattimento, a istruzione dibattimentale conclusa o in stato avanzato. Anche la lettera C) del comma 1 dell'articolo 3 va eliminata. Questa disposizione viola la legge delega, fraintendendone la portata. La delega chiarisce che la tenuità va riconosciuta « senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile »: ciò significa che l'azione civile deve restare impregiudicata, ossia salva, pienamente esercitabile. Quindi basta ignorare il problema del processo civile, così esso procederà autonomamente, non toccato da quello penale, impregiudicato, appunto. Esattamente come accade per ogni statuizione sulla non punibilità, che non fa stato e lascia libero nelle sue valutazioni il giudice civile. Quella modifica che si propone di eliminare ha l'effetto opposto: ossia attribuisce alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio civile sull'esistenza del fatto ma anche (si deve presumere, sebbene il testo sia davvero poco chiaro) sulla sua tenuità, così pregiudicando la sede giurisdizionale propria della richiesta di danno, esattamente all'opposto di quanto la delega pretende. L'articolo 652 c.p.p. è concepito per bloccare le azioni civili, o per condizionarle nell'esito alla luce dell'accertamento penale; in questo caso va lasciato così com'è, e si realizzerà l'effetto per cui il danneggiato, dopo il proscioglimento del-

l'imputato per tenuità, potrà esercitare la sua pretese nella sede civile senza che la sentenza penale pesi minimamente sull'accertamento, così come l'articolo 24 Cost. invero pretende. Del resto l'articolo 652 c.p.p. oggi nulla dice su cause di non punibilità o procedibilità, proprio per lasciare libero il giudice civile in quei casi di proscioglimento in cui non si nega l'esistenza di un fatto che potrebbe costituire un illecito civile. Quello che la delega vuole è che il proscioglimento per tenuità non impedisca o non ostacoli il danneggiato nell'avanzare le sue pretese in sede civile. Non apportare alcuna modifica nell'articolo 652 c.p.p. è ciò che garantisce questo risultato. All'opposto, se l'intendimento del Governo era quello di far gravare l'accertamento del fatto, benché tenue, sull'azione civile, di modo che il giudice in quella sede non possa negarne l'esistenza, parimenti non possono tacersi le critiche: da un lato andava modificato l'articolo 651 c.p.p. e non l'articolo 652 c.p.p.: il primo infatti, e non il secondo, codifica i vincoli sull'azione civile quanto all'accertamento del fatto illecito, quindi negativo per l'imputato/convenuto. Inoltre, quest'operazione è comunque sbagliata, non potendosi trarre da una sentenza di proscioglimento vincoli equiparabili a quelli espliciti dalla condanna. Ciò è sconsigliabile (la motivazione sul fatto sarà meno accurata in una sentenza per tenuità rispetto a un provvedimento che condanna), ma soprattutto violerebbe la presunzione d'innocenza stabilita dall'articolo 27 Cost. e dalla Convenzione e Corte E.D.U. Dunque, l'obiettivo di preservare nella loro integrità i diritti d'azione della persona offesa danneggiata, che vede bloccato il processo penale dal proscioglimento per tenuità del fatto, è perseguito con successo lasciando invariato l'articolo 652 c.p.p., il quale pregiudica il processo civile quando l'accertamento penale riguarda l'insussistenza del fatto, la non riconducibilità all'imputato e l'esistenza della scriminante, ma non negli altri casi, in cui rientrerebbe il proscioglimento per tenuità. L'assenza di modi-

fiche nell'articolo 652 c.p.p. garantisce che il giudice civile affronti la domanda della persona offesa danneggiata senza alcun vincolo, potendo statuire sulla sua fondatezza alla luce delle prove, senza alcun condizionamento proveniente dalla giurisdizione penale. Osserva che il decreto aggiungerebbe una nuova causa di archiviazione e una nuova formula nell'articolo 129 c.p.p., che sembrerebbero riconducibili alla non punibilità. Ma gli artt. 425 e 530 c.p.p. non hanno subito alcuna modifica. Occorre decidere: o siamo certi che si tratti di una causa di non punibilità come un'altra e allora non occorre alcuna modifica neppure negli artt. 411 e 129 c.p.p., o è una causa di non punibilità (o altro) per cui si decide che debba essere codificata tra le formule. Il punto è: si vuole o no che nel dispositivo della sentenza appaia la causa di proscioglimento della tenuità? La risposta deve essere o « sì, sempre » o « no, mai ». Non può essere, come ora, che appaia solo nelle sentenze di proscioglimento *ex* articolo 129 c.p.p. e non nelle altre. Se si condivide la scelta di recepire nel dispositivo la causa di proscioglimento specifica, onde permettere l'individuazione immediata del motivo della mancata condanna (essendo un proscioglimento che afferma la colpevolezza, in sostanza) allora devono essere modificati gli artt. 530 e 425 c.p.p. come segue: in entrambi, dopo le parole « non punibile » va aggiunta la seguente frase: « per particolare tenuità del fatto commesso ai sensi dell'articolo 131-*bis* codice penale ». Si tratta di un adeguamento imprescindibile della disciplina processuale alla luce del nuovo. Osserva, infine, che contrariamente a quanto invece previsto dalla normativa relativa al processo penale avanti il Giudice di Pace articolo 34 del D. Lgs. 274/2000, lo schema di decreto legislativo in esame non garantisce alla persona offesa la possibilità di opporre il proprio veto alla definizione predibattimentale del giudizio con l'archiviazione per tenuità del fatto. È quindi necessario un raccordo con la disciplina relativa al processo penale avanti il Giu-

dice di Pace articolo 34 del D. Lgs. 274/2000 atto a garantire i diritti ovvero l'interesse della persona offesa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà alle 15.45, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, convocata alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*). Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, l'onorevole Michela Rostan, ha svolto la relazione. Considerato che non vi sono richieste di intervento, chiede alla relatrice quale proposta di parere intenda formulare.

Michela ROSTAN (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che non vi è l'urgenza di esprimere oggi il parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'8 ottobre 2014 la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal relatore, onorevole Mattiello. Successivamente sono state assegnate le proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi, che vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge in esame e del testo unificato, sono state abbinate a queste.

Fa presente che la proposta C. 2786 presentata dal Presidente della Commissione Antimafia, onorevole Bindi, è il risultato di un approfondito lavoro svolto dalla medesima Commissione, così come peraltro la proposta di legge C. 2737 Bindi, che ha tuttavia un contenuto più ampio rispetto alle proposte in esame, trattandosi

di una modifica complessiva del Codice Antimafia, e che, quindi, non viene abbinate a questa.

Fissa, quindi, il termine degli emendamenti al testo unificato alle ore 12 di venerdì 27 febbraio.

Giulia SARTI (M5S), ritiene che la Commissione Giustizia debba tenere conto, anche in considerazione del contenuto delle proposte di legge C. 2786 e C. 2737 presentate dal Presidente della Commissione Antimafia, della circostanza che gran parte dei temi affrontati dalle proposte di legge in esame e, quindi, dal testo unificato sono oggetto di un disegno di legge del Governo che al momento si trova all'esame del Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo del provvedimento in esame (*vedi allegato 2*), rispetto ai quali si riserva il giudizio di ricevibilità secondo il principio di doppia conforme. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della « punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale »;

richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;

preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;

ritenuto che:

dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro di applicazione del nuovo istituto,

nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;

il secondo comma del nuovo articolo 131-bis prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rilevano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostanze attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;

la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di

particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;

dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

per quanto attiene alla valutazione della non abitudine del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva *ratio* del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-*bis* c.p.);

come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 c.p.);

non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitudine del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;

per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;

con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;

appare necessario, come evidenziato nel corso delle audizioni, appare necessario valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di

competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », primo comma, dopo le parole « del danno o del pericolo » inserire le seguenti « valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma »;

2) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma, sia inserito il seguente: « L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

3) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma inserire il seguente: « Il comportamento risulta non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

4) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », secondo comma, aggiun-

gere in fine il seguente periodo « In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4 »;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), siano soppresse le seguenti parole: « che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2 »;

6) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole « dell'articolo 409, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 409, commi 2 e 3, »;

7) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole: « se accoglie la richiesta provvede con ordinanza » siano sostituite dalle seguenti: « se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza » e le parole: « Quando non accoglie la richiesta » siano sostituite dalle seguenti: « Nei casi in cui non accoglie la richiesta »;

e con la seguente osservazione:

a) il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;

b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, primo capoverso lettera a) eliminare le parole: e senza commento, senza risposta e senza titolo.

- 1. 35.** Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: commento, senza risposta *con le seguenti:* , e senza inserire nel testo della rettifica commenti o risposte,.

- 1. 15.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false *con le seguenti:* le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 20.** Marzano.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di cui siano state pubblicate immagini *fino alle parole:* o contrari a verità, *con le seguenti:* cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, in quanto lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione,.

- 1. 31.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false *con le seguenti:* non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 21.** Marzano.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, *aggiungere le seguenti:* o neghino la verità sostanziale di fatti.

- 1. 16.** Fava.

Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: secondo comma *inserire le seguenti:* dopo le parole: « cui si riferiscono » aggiungere le parole: « ovvero in apposito spazio all'interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche » e.

- 1. 14.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2 secondo capoverso lettera b) eliminare le parole: due giorni e inserire le seguenti: tre giorni lavorativi.

- 1. 38.** Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2 secondo capoverso lettera b) dopo le parole: due giorni inserire la seguente: lavorativi.

- 1. 37.** Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: e rilevanza con le seguenti: e modalità di accesso al sito, nonché con le stesse caratteristiche grafiche.

- 1. 13.** Ermini, Vazio.

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: cui si riferisce inserire le seguenti: ovvero in apposito spazio air interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche,.

- 1. 12.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 22.** Marzano.

Al comma 2 lettera d) dopo le parole: sono effettuate sopprimere le seguenti: ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e inserire le seguenti: secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo.

Conseguentemente:

al comma 2 dell'articolo 32-quinquies, decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le

parole: ha diritto, inserire le seguenti: entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva;

al comma 2 dell'articolo 32-quinquies decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: purché quest'ultima, inserire le seguenti: non risulti manifestamente infondata e.

- 1. 6.** D'Alessandro.

Al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: sito internet ufficiale inserire le seguenti: non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta.

- 1. 11.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false con le seguenti: dei soggetti di cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 23.** Marzano.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 24.** Marzano.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: o non siano documentalmente false, aggiungere le seguenti: o neghino la verità sostanziale dei fatti.

- 1. 17.** Fava.

Al comma 2 lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 39.** Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

- 1. 25.** Marzano.

Al comma 2, alla lettera e) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull'edizione *online* di un quotidiano a diffusione nazionale.

- 1. 10.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato ».

- 1. 26.** Marzano.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il seguente periodo: Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richie-

sta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o a rettifica ai sensi del presente articolo.

- 1. 5.** D'Alessandro.

Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'autore dell'offesa provveda a pubblicare o diffondere dichiarazioni o rettifiche, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, è improponibile l'azione civile per il risarcimento del danno.

- 1. 42.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 1, sostituire le parole: di testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 *con le seguenti:* ai prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 *con le seguenti:* ai prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

- 1. 9.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro *con le parole:* si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro anche in base al reddito e al patrimonio dell'imputato.

- 1. 28.** Marzano.

Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro *con le parole:* si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

- 1. 29.** Marzano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: fino a 10.000 euro inserire le seguenti: , tenuto conto della capacità reddituale del condannato.;

b) dopo le parole: a 50.000 euro inserire le seguenti: , tenuto conto della capacità reddituale del condannato.

1. 32. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 5, aggiungere dopo le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro le parole: anche in base al reddito e al patrimonio dell'imputato.

1. 27. Marzano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, capoverso ART. 595, sostituire le parole: da euro 3,000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a euro 5.000.

1. 8. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 25.000 euro.

1. 33. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sopprimere le parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

1. 36. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sostituire le parole: nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi con le parole: nell'ipotesi di cui all'articolo 99, del medesimo codice, invia una segnalazione al Consiglio di disciplina dei giornalisti territorialmente competente.

1. 18. Fava.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sostituire le parole: quarto comma, con le seguenti: secondo comma, numero 1,.

1. 1. Pagano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la determinazione della multa il giudice tiene conto delle capacità economiche del condannato e della testata giornalistica.

1. 19. Fava.

Al comma 5, capoverso ART. 13, sopprimere il comma 3.

1. 4. D'Alessandro.

*Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire il comma 3 con il seguente: le stesse pene di cui al comma 1, fuori dai casi di responsabilità, anche concorsuale, per la diffamazione o di responsabilità ai sensi dell'articolo 57 del codice penale e dell'articolo 30 legge 223/1990, si applicano, a querela della persona offesa, al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia omesso, senza esplicitare al medesimo autore le ragioni specifiche del dissenso*

entro due giorni dalla richiesta, di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 e dall'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005.

1. 3. D'Alessandro.

Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire il comma 4 con il seguente: l'autore dell'offesa, nonché il direttore responsabile del periodico o della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, nonché il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, il concessionario pubblico o privato del servizio radiotelevisivo e le persone delegate al controllo della trasmissione, non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177/2005, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. La punibilità è parimenti esclusa per l'autore dell'offesa che abbia chiesto per iscritto al direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero al responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, che vengano pubblicate le smentite o le rettifiche delle notizie diffuse.

1. 2. D'Alessandro.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 4, dopo le parole: on-line aggiungere le seguenti: o radiotelevisiva.

1. 41. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 40. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche *online* e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.

Se non è noto il luogo indicato nel comma 1 la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. ».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 6.

1. 7. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 6 sostituire le parole: del luogo di residenza della persona offesa *con le parole:* del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.

1. 30. Marzano.

Al comma 6, sostituire le parole: della persona offesa, *con le seguenti:* , dimora o domicilio dell'imputato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del codice di procedura penale.

1. 34. Sannicandro, Daniele Farina.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. D'Alessandro.

Sostituire il comma 1 con il seguente: all'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente periodo: « il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo

periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del periodico, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo ».

2. 1. D'Alessandro.

Al comma 1, sopprimere le parole: a titolo di colpa.

2. 8. Marzano.

Al comma 1, capoverso articolo 57, ultimo periodo, dopo la parola: risponde inserire le seguenti: titolo di colpa.

2. 5. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», alla fine, aggiungere il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati ».

***2. 3.** Chiarelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene

commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati ».

***2. 7.** Pagano.

Al comma 1, capoverso «ART. 57, ultimo comma, aggiungere in fine, i seguenti:

«Allo scopo di assicurare la conoscibilità dell'esatta identità dei soggetti esterni alla redazione autori dei commenti ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla testata giornalistica *on line*, l'editore può richiedere la loro esatta identità anche prima della pubblicazione.

Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro il 31 marzo 2015, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i limiti e le modalità di raccolta dei dati personali degli autori dei commenti esterni da parte dell'editore della testata giornalistica *on line*, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza. ».

2. 6. Rossomando.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

***2. 4.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

***2. 13.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso « ART. 57 », sopprimere l'ultimo comma.

***2. 10.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « ART. 57 », sopprimere il secondo comma.

***2. 9.** Marzano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo codice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 290-bis, la parola: « 278 » è soppressa;

b) all'articolo 301, primo comma, la parola: « 278 », è soppressa;

c) all'articolo 313, primo comma, la parola: « 278 », è soppressa.

2. 14. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

2. 12. Colletti.

Al comma 1, capoverso « ART. 57 », sopprimere le parole: non firmati.

2. 11. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Marzano.

Sopprimerlo.

***3. 11.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche al codice in materia di protezione di dati personali).

1. Dopo l'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

« ART. 137-bis. – *(Diritto alla cancellazione, all'aggiornamento e alla rettificazione dei dati personali).* – 1. L'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento e l'integrazione dei propri dati personali pubblicati in archivi telematici di testate giornalistiche secondo gli sviluppi che la notizia abbia avuto.

2. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere la sottrazione all'indicizzazione, da parte di motori di ricerca esterni al sito di provenienza, di propri dati personali, pur legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso, nel rispetto dei principi sanciti dal presente codice e dal codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139.

3. Fermo restando il dovere del giornalista di correggere senza ritardo errori e inesattezze, con evidenza grafica ove possibile analoga a quella della notizia corretta, l'interessato ha diritto alla rettificazione delle notizie contenenti dati personali inesatti.

4. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati personali diffusi, mediante reti di comunicazione elettronica, in violazione delle disposizioni di cui al presente codice o comunque trattati in violazione di legge.

5. I diritti di cui al presente articolo concernenti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.

ART. 137-ter – (Procedimento per l'esercizio dei diritti dell'interessato). – 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I della parte III, i diritti di cui all'articolo 137-bis possono essere esercitati altresì mediante documentata istanza rivolta, anche mediante posta elettronica certificata, al titolare del trattamento.

2. Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se dei caso vietandone l'ulteriore divulgazione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera f), sostituire le parole da: al pretore, fino alla fine della lettera, con le seguenti: da: « al pretore », fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, che sia ordinata la pubblicazione. In tal caso non è necessario procedere all'interpello preventivo di cui all'articolo 146 e si applica l'articolo 162, comma 2-ter dei medesimo codice. La richiesta è in ogni caso accolta dal Garante quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato ».

alla lettera g) sopprimere il comma settimo dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ivi aggiunto e sostituire la lettera h) con la seguente: h) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui ai primi tre commi è punita, a norma dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 16.000. Si applica altresì l'articolo 165 del medesimo codice ».

3. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 1, con il seguente: Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti dichiarati diffamatori o, dei dati personali trattati, in violazione di disposizioni di legge a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali.

3. 7. Vacca, Liuzzi Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria dell'articolo, chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei

contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori nonostante l'emana- zione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costitui- sce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.

3. 14. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.

Al comma 1, sono aggiunte dopo le parole: l'interessato può, *le seguenti:* dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria del- l'articolo, *e, in fine, dopo le parole:* in violazione di disposizioni di legge. *le se- guenti:* La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei con- tenuti diffamatori nonostante l'emana- zione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costitui- sce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.

3. 15. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'eliminazione, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il blocco del trattamento di dati personali realizzato in violazione di legge, la cancellazione degli stessi e la sottrazione all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni al sito-sorgente, dei dati personali legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui inte- resse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

Qualora, entro le settantadue ore suc- cessive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro set- tantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150.

Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di ser- vizi di comunicazione elettronica respon- sabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento con- forme a tali norme, anche se del caso vietandone l'ulteriore divulgazione;

al comma 3, sostituire le parole da: al comma 2, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dai soggetti previsti dall'articolo 9, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, sopprimere le parole: , o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: , delle immagini o dei dati con dei contenuti diffamatori.

3. 8. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 1, infine, aggiungere le se- guenti parole: , solo a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento de- finitivo del Garante per la protezione dei dati personali.

3. 6. Vacca, Liuzzi, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. È consentita la pubblicazione inte- grale, per stralci o per riassunto degli atti

non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati. Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto.

Il comma 7 è abrogato.

- 3. 10.** Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto.

Il comma 7 è abrogato.

- 3. 9.** Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

(Modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale).

All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, ad eccezione

di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati.

Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto ».

3. Il comma 7 è abrogato.

- 3. 03.** Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di riprese e registrazioni fraudolente).

1. Dopo l'articolo 616 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 616-bis. – (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque svolte in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

La punibilità è esclusa:

a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o comunque nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

- 3. 01.** Pagano.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3.

(Delega al Governo per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

3. 02. Pagano.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma

da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

***4. 1.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

***4. 4.** Pagano.

Sostituire il seguente:

3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento a favore del querelato di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante.

4. 2. Fava.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o l'imputato non l'ha commesso, con le seguenti: l'imputato non l'ha commesso o se il fatto non costituisce reato, o nel pronunciare sentenza di assoluzione, con le medesime formule,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis (Modifica all'articolo 542 del codice di procedura penale) Dopo il comma 1 dell'articolo 542 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Nel caso previsto dal comma precedente, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dal comma 1, anche al

pagamento di una somma proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante ».

4. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso aggiungere le parole: o il fatto non costituisce reato.

4. 6. Marzano.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: può con deve.

4. 10. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le parole: condanna.

***4. 7.** Marzano.

Al comma 1, cpv. comma 3-bis dell'articolo 427 c.p.p., sostituire le parole: può condannare con le seguenti: condanna.

***4. 14.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire le parole: determinata in via equitativa, con le seguenti: proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante.

4. 13. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa con le parole: al pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro in favore di cassa delle ammende.

4. 11. Vacca, Liuzzi Businarolo, Vacca, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa aggiungere le seguenti: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.

4. 9. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equitativa con le parole: fino a 10.000 euro.

4. 8. Marzano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 616 del codice penale aggiungere il seguente: « ART. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente) « Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazione di comunicazioni o conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati. La stessa pena si applica a chi, senza il consenso degli interessati, fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni tra i presenti. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni di cui al primo periodo sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria al fine di esercitare il diritto di difesa. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

1-ter. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale aggiungere il seguente: « ART. 266-ter. (Riprese e registrazioni fra presenti).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nel caso di riprese o registrazioni fra presenti, da chiunque effettuate.

4. 3. Pagano.

ART. 6.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore. »

6. 2. Fava.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: della radiotelevisione, inserire le seguenti: o a mezzo agenzia di stampa o a mezzo testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni.

6. 8. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: stampa inserire le seguenti: , delle testate giornalistiche on line o e sostituire le parole: determinata in via equitativa con le seguenti: non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.

6. 3. Ermini, Vazio.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: può con: deve.

6. 5. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le seguenti: condanna.

***6. 7.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le parole: condanna.

***6. 1.** Marzano.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa aggiungere infine le seguenti: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.

6. 4. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equitativa, con le seguenti: proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale dell'attore.

6. 6. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equitativa con le parole: fino a 10.000 euro.

6. 9. Marzano.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Comunicazioni del presidente	32
Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II- <i>bis</i> del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del presidente.

Elio VITO, *presidente*, a nome di tutta la Commissione, esprime cordoglio per il tragico incidente avvenuto ieri nella base aerea spagnola di Albacete, dove un F-16 dell'aeronautica militare greca si è schiantato in fase di decollo, provocando la morte di dieci militari ed il ferimento di altri venticinque, dei quali numerosi italiani. Quindi, nel ricordare che sull'inci-

dente ha riferito questa mattina al Senato il ministro della difesa, formula i migliori auguri di pronta e rapida guarigione per tutti i feriti.

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-*bis* del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rosanna SCOPELLITI (AP), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, ri-

ferisce che la proposta di legge C. 1917 interviene sulla delicata materia delle spese militari per l'acquisizione di sistemi d'arma in due modi: da una parte istituendo un'apposita Autorità indipendente incaricata di vigilare sull'economicità dei contratti per l'acquisizione e l'ammodernamento di sistemi d'arma e, dall'altra parte, delineando una più articolata e stringente disciplina concernente i predetti contratti, finalizzata sia al rafforzamento del controllo pubblico sulla stipulazione e sull'esecuzione degli stessi, nonché sulle variazioni dei corrispettivi contrattuali in corso d'opera, sia all'introduzione dell'obbligo di prevedere idonee compensazioni nel caso in cui i contratti siano stipulati con controparti estere.

Più in dettaglio, rileva che la nuova Autorità – dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, funzionale e finanziaria e che, pertanto, esercita le proprie funzioni in piena autonomia – è un organo collegiale composto da cinque membri, due dei quali nominati dal presidente del Senato, due dal Presidente della Camera e uno, il presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati della medesima Corte e collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico (articolo 1, comma 3).

Sempre con riguardo alla composizione del nuovo organo, osserva che possono farne parte soggetti di indiscussa moralità, indipendenza ed esperienza professionale, così individuati: un esperto in economia aziendale; un esperto in appalti pubblici e relativo contenzioso; un esperto in contrattualistica internazionale e un esperto in tecnologie informatiche. Il mandato di ciascun membro è di cinque anni, non rinnovabile (articolo 3, comma 4).

La proposta di legge prevede, poi, una serie di incompatibilità che valgono nel periodo di svolgimento del mandato presso l'Autorità e nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico. In particolare, nel corso del mandato i membri dell'Autorità non possono essere soci, amministratori o dipendenti di imprese fornitrici di sistemi d'arma o di imprese aderenti agli obblighi derivanti dalle compensazioni industriali e

tecnologiche previste dalla stessa proposta di legge; esercitare attività professionale o di consulenza per le medesime; rivestire la qualifica di imprenditori commerciali, amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata o componenti degli organi di controllo o dipendenti di società commerciali o di enti pubblici o privati; né, infine, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda invece le incompatibilità *ex post*, segnala che l'articolo 1, comma 4, stabilisce che nei tre anni successivi alla cessazione della carica i membri dell'Autorità non possono essere soci, amministratori o dipendenti di imprese fornitrici di sistemi d'arma o di imprese aderenti agli obblighi derivanti dalle compensazioni industriali e tecnologiche, né esercitare alcuna attività professionale o di consulenza per le medesime. In caso di violazione dei divieti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio della remunerazione dell'attività incompatibile o, qualora tale remunerazione non sia determinata o determinabile, a due annualità del trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità alla data della violazione (articolo 3, comma 4). Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali dell'Autorità sono collocati fuori ruolo, mentre i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è determinato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4, comma 1 (articolo 3, comma 5).

Osserva, ancora, che la pianta organica dell'Autorità è definita in dieci unità di personale e che una quota non superiore al cinquanta per cento di tale personale è reclutata, in sede di prima attuazione e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso dei necessari requisiti di

esperienza e imparzialità. Per quanto concerne poi la sede dell'Autorità, essa è individuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della difesa, nell'ambito degli immobili disponibili di proprietà dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Passando alle funzioni della nuova Autorità, segnala che, ai sensi dell'articolo 2, questa svolge funzioni di vigilanza sull'economicità dei contratti stipulati con controparti nazionali o estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato: per quanto riguarda, in particolare, i contratti con le controparti estere, si tratta di quelli disciplinati dal nuovo articolo 537-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, ivi introdotto dall'articolo 3 della proposta di legge in esame. L'Autorità vigila, altresì, sull'economicità delle compensazioni industriali previste dal nuovo articolo 537-*quinquies* in caso di contratti con controparti estere, nonché sulla regolarità delle procedure di stipulazione dei contratti, sull'efficienza dell'esecuzione degli stessi e sulla corretta determinazione e applicazione delle compensazioni anzidette.

Precisa che, in attuazione ai citati compiti, l'articolo 2, comma 2, conferisce all'istituenda Autorità di vigilanza appositi poteri. In particolare, ai sensi del nuovo articolo 537-*quater* del codice dell'ordinamento militare, gli schemi dei contratti sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa e del ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità. L'Autorità è quindi chiamata ad esprimere al Governo pareri obbligatori sugli schemi dei contratti stipulati per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato e, nel caso di contratti con controparti estere, anche sulle compensazioni industriali in essi previste. L'Autorità esprime il proprio parere anche sulle ri-

chieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali eccedenti complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto e, nei casi di contratti stipulati con controparti estere, sulle correlative misure di compensazione. I pareri espressi dall'Autorità, con le eventuali condizioni, sono trasmessi al ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto concerne l'espressione di rilievi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, l'Autorità ricorre a tale formula qualora riscontri irregolarità negli atti sottoposti al proprio parere. In tale ipotesi l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi al ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora, poi, constati che dalla stipula o dall'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e dall'applicazione delle relative compensazioni sia derivato un danno erariale, l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi anche alla procura generale presso la Corte dei conti.

L'articolo 4 riguarda le spese per il funzionamento dell'Autorità, previste per un ammontare pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Passando all'illustrazione delle disposizioni concernenti le procedure di conclusione dei contratti di armamento, segnala che il nuovo articolo 537-*quater* stabilisce il principio generale, di cui si è già fatto cenno, in base al quale gli schemi dei contratti per l'acquisizione e l'ammodernamento di sistemi d'arma sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa e del ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità. Nel caso di contratti stipulati con controparti

estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate, l'Autorità, come detto, si esprime anche sulla congruità delle compensazioni industriali.

Il nuovo articolo 537-*quater* prevede anche, al comma 2, che gli schemi dei contratti approvati dal Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere dell'Autorità, vengano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono secondo la nuova procedura introdotta dalla legge n. 244 del 2012 nell'articolo 536, comma 4, lettera *b*) del codice dell'ordinamento militare.

I successivi nuovi articoli 537-*quinquies* e 537-*sexies* – previsti dalla proposta di legge in esame – intervengono invece sul tema delle compensazioni industriali. Nello specifico, le nuove disposizioni, oltre a prevedere che i contratti stipulati con controparti estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato devono prevedere gli obblighi di compensazione industriale a carico della controparte estera quale parte integrante dell'offerta contrattuale (articolo 537-*quinquies*), definiscono la natura e il valore delle compensazioni industriali stesse.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 537-*sexies*, le compensazioni industriali possono essere costituite sia da forme di partecipazione alla produzione dei beni o servizi acquistati attraverso unità produttive aventi sede nel territorio nazionale ovvero mediante accordi di co-produzione, conferimento di licenze per la produzione o stipulazione di contratti di sub-fornitura con imprese nazionali, sia da impegni vincolanti di acquisto di beni e di servizi, definiti d'intesa tra le parti contraenti e con l'eventuale partecipazione di soggetti terzi, presso imprese nazionali. In ogni caso, il valore delle compensazioni industriali, per ciascun contratto, non può essere inferiore all'onere risultante dal medesimo contratto, a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei beni o

servizi che ne costituiscono l'oggetto (articolo 537-*quinquies*, comma 2).

Sempre in tema di compensazioni il nuovo articolo 537-*quinquies* attribuisce al presidente del Consiglio dei ministri il compito di adottare, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione dei principi stabiliti dalla legge e di stabilire, in particolare, i parametri per la determinazione della rilevanza degli obblighi di compensazione ai fini della sottoscrizione del contratto; spetta invece al ministro della difesa di determinare gli obblighi di compensazione da applicare in relazione a ciascun contratto.

A sua volta il nuovo articolo 537-*septies* reca un'articolata procedura da applicarsi nel caso in cui, successivamente alla conclusione dei contratti, i costi di esecuzione del contratto registrino un aumento eccedente complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto. Tale procedura vede coinvolti sia l'istituenda Autorità, sia le competenti Commissioni parlamentari. Nello specifico, qualora ricorra il richiamato aumento dei costi di esecuzione del contratto, il ministro della difesa, in primo luogo, trasmette all'Autorità una relazione contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione dell'onere aggiuntivo e, in particolare, i seguenti: il contratto e l'eventuale piano delle compensazioni originariamente stipulati, nonché i costi e i termini di esecuzione contrattualmente stabiliti; lo stato di attuazione del programma e delle iniziative ad esso correlate; lo stato di avanzamento dell'acquisto, della realizzazione o dell'ammodernamento dei sistemi d'arma interessati e l'indicazione dei pagamenti già eseguiti; le richieste di adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che le hanno formulate e delle motivazioni addotte; le misure proposte per l'adeguamento dell'importo delle compensazioni nei casi di contratti con controparti estere; la valutazione dell'Amministrazione della difesa su ciascuna richiesta di adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che la hanno formulata e delle motivazioni addotte.

A seguito della trasmissione di tale relazione l'Autorità, entro quaranta giorni, esprime parere obbligatorio sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali e sulle correlative misure di compensazione proposte. Successivamente il ministro della difesa trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, la relazione corredata del parere dell'Autorità, con le proprie eventuali osservazioni. Le Commissioni procedono all'esame della relazione con una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 536, comma 4, lettera b) del codice dell'ordinamento militare, a sua volta richiamata dal comma 2 del nuovo articolo 537-*quinquies*.

In particolare, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione, esprimano sulla richiesta di adeguamento un parere vincolante; il parere può essere favorevole all'accettazione della richiesta di adeguamento, eventualmente in misura ridotta o subordinatamente a condizioni specificamente indicate, ovvero contrario; il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti ovvero al parere contrario espresso dalle stesse, trasmette alle Camere un documento, corredato delle necessarie controdeduzioni, per il parere definitivo delle Commissioni, da esprimere entro trenta giorni; decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, il ministro della difesa può comunque adottare gli atti conseguenti.

Il comma 5 dell'articolo 537-*septies* regola la facoltà di recesso dal contratto da parte del contraente nel caso di mancata, parziale o condizionata accettazione della richiesta di adeguamento dei corrispettivi contrattuali. In tal caso è dovuto al contraente dall'Amministrazione della difesa, alle condizioni originariamente stabilite, il pagamento dei soli beni consegnati o che il contraente si impegna a consegnare entro il termine concordato con l'amministrazione medesima e dei soli servizi prestati o in corso di esecuzione.

Il comma 6 del nuovo articolo 537-*septies* prevede, poi, che per i contratti conclusi con la controparte estera l'adeguamento dei corrispettivi eccedente la misura del 25 per cento del costo complessivo non possa comunque avere luogo senza il corrispondente adeguamento dell'importo delle compensazioni.

Da ultimo, il nuovo articolo 537-*octies* prevede che il ministro della difesa, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmetta alle Camere e all'Autorità una relazione contenente l'elenco dei contratti relativi all'acquisto o all'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati nell'anno precedente, specificando i costi, i termini di acquisto o di realizzazione, i settori industriali in favore dei quali sono eventualmente previste le compensazioni, lo stato di avanzamento dell'acquisto o della realizzazione, con l'indicazione degli eventuali ritardi e delle relative motivazioni, nonché delle richieste di aumento dei corrispettivi contrattuali presentate nell'anno.

In conclusione, nell'osservare che la proposta di legge in esame affronta questioni di estrema rilevanza, auspica un dibattito parlamentare particolarmente ampio, dichiarandosi fin da ora convinta dell'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per acquisire elementi di valutazione sulle diverse questioni poste dalla proposta di legge.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia la relatrice per l'ampia relazione introduttiva, rimandando alla sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le deliberazioni in merito alla programmazione di eventuali audizioni, anticipando comunque fin d'ora di concordare con la relatrice sull'opportunità di svolgere un'attività conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria della proposta di legge in titolo.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 9.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, dopo aver illustrato i contenuti del documento in esame, ha prospettato la possibilità di costituire un comitato ristretto per la formulazione di un nuovo testo da sottoporre alla Commissione in composizione plenaria. Al riguardo, avverte che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emerso un orientamento contrario all'istituzione di un comitato ristretto.

Avverte, inoltre, che, sempre nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle – già presentatori della proposta di legge C. 1206 Loreface, che istituisce una Commissione d'inchiesta bicamerale sulla materia in titolo – hanno preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di Commissione di inchiesta monocamerale della Camera dei deputati, da abbinare alla proposta in titolo.

Gianluca RIZZO (M5S) conferma che la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale cui faceva riferimento il presidente è stata depositata dal suo gruppo, a prima firma della deputata Loreface, e chiede che, non

appena assegnata, venga abbinata alla proposta in titolo. Preannuncia che, rispetto alla proposta in esame, l'iniziativa del suo gruppo si differenzia, tra l'altro, per la durata della Commissione, stabilita in due anni, e per il fatto di prevedere l'adozione, oltre che di una relazione finale, anche di una relazione intermedia.

Elio VITO, *presidente*, nel ricordare come nella precedente seduta il relatore abbia espresso l'auspicio di un *iter* rapido, osserva che la Commissione può organizzare i propri lavori in due modi: attendere l'assegnazione della nuova proposta preannunciata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, per poi adottare un testo base – che in ipotesi può essere il testo di una delle proposte abbinato ovvero un testo unificato – e procedere all'attività emendativa su tale testo, oppure fissare fin da ora il termine per la presentazione di emendamenti al testo dell'unica proposta fin qui assegnata, abbinando alla stessa, non appena possibile, la proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle, ferma restando la possibilità di recepire i contenuti di quest'ultima, quando condivisi, mediante emendamenti.

Chiede quindi al relatore come ritenga preferibile procedere.

Gennaro MIGLIORE (PD), *relatore*, ritiene preferibile attendere l'abbinamento della proposta preannunciata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, riservandosi poi di proporre alla Commissione l'adozione come testo base di un testo unificato.

Marialucia LOREFICE (M5S), premesso di condividere la valutazione del relatore, che ringrazia, esprime l'avviso che la proposta di inchiesta parlamentare presentata dal gruppo di Sinistra ecologia libertà e quella in corso di presentazione da parte del suo gruppo siano complementari, nel senso che ciascuna delle due contiene spunti condivisibili che mancano nell'altra; in particolare, la proposta del suo gruppo si differenzia dalla proposta in titolo quanto alla durata e alla composizione della Commissione, oltre che per la pre-

visione di una relazione intermedia. Ritene pertanto auspicabile che la Commissione proceda su un testo unificato delle due proposte, sul quale possa realizzarsi una maggiore condivisione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di dichiarare l'orientamento del Governo non appena sarà stato definito il testo che la Commissione adotterà per il prosieguo dell'esame.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.25 alle 15.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Atto n. 130 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Atto n. 130.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, le cui stime si basano su ipotesi elaborate a partire da dati campionari. Poiché la stessa relazione tecnica fa riferimento ad una percentuale di riscossione rispetto alle sanzioni comminate, ritiene che andrebbe chiarito se le stime riportate nella medesima relazione, riferite ai maggiori oneri, si basano su dati di competenza ovvero di cassa e come sia stato conseguentemente valutato l'impatto delle disposizioni sui diversi saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 5, rileva preliminarmente che la disposizione pone le minori entrate derivanti dal mancato introito di pene pecuniarie per sentenze emesse per la particolare tenuità del fatto, valutate in euro 474.400 a decorrere dal 2015, a carico di quota parte delle minori spese conseguenti agli effetti positivi e deflattivi nel processo penale conseguenti all'introduzione del nuovo istituto in esame, pari a euro 513.342 a decorrere dall'anno 2015. Ciò posto, osserva che la disposizione, ancorché formulata in termini di mera previsione di spesa, non dovrebbe richiedere l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giac-

ché, come già evidenziato in precedenti occasioni, l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia. In proposito, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che l'accertato effetto compensativo tra le minori entrate per l'erario derivanti dal venir meno dell'applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di particolare tenuità del fatto e le minori spese in materia di patrocinio a spese dello Stato, stimato dalla relazione tecnica in termini di « competenza », determina un sostanziale profilo di neutralità delle disposizioni introdotte, anche con riferimento ai saldi di finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che la clausola di copertura di cui all'articolo 5, ancorché riferita ad un onere formulato in termini di previsione di spesa, non richiede l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno risulta verificabile solo a consuntivo.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (atto n. 130);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

l'accertato effetto compensativo tra le minori entrate per l'erario derivanti dal venir meno dell'applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di particolare tenuità del fatto e le minori spese in materia di

patrocinio a spese dello Stato, stimato dalla relazione tecnica in termini di « competenza », determina un sostanziale profilo di neutralità delle disposizioni introdotte, anche con riferimento ai saldi di finanza pubblica;

la clausola di copertura di cui all'articolo 5, ancorché riferita ad un onere formulato in termini di previsione di spesa, non richiede l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno risulta verificabile solo a consuntivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, in capo ai datori di lavoro, in caso di licenziamenti discriminatori o di insussistenza di giusta causa, il pagamento di indennità risarcitorie nei confronti dei lavoratori oggetto del provvedimento di licenziamento. Viene, altresì, prevista l'ipotesi del pagamento di un'indennità, che comporta l'estinzione del rapporto di lavoro e la rinuncia del lavoratore all'impugnazione del provvedimento di licenzia-

mento. La relazione tecnica afferma in proposito che l'erogazione di dette indennità – ad eccezione di quella prevista dall'articolo 6, per quanto attiene agli aspetti fiscali – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a completo carico del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. Ritiene utile in proposito una valutazione del Governo in merito ad eventuali riflessi, peraltro di carattere indiretto, delle disposizioni su soggetti che, pur operando in regime privatistico, appartengono al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti economici europei.

In riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 6 segnala, in primo luogo, che la relazione tecnica non fornisce i dati e le informazioni utilizzate per la stima di tali effetti, limitandosi ad indicare il risultato finale del procedimento di quantificazione effettuato. Ritiene pertanto necessario che siano forniti gli elementi e le ipotesi utilizzati ai fini della stima per consentire una verifica della medesima. Rileva inoltre che la relazione tecnica, nel far riferimento alle indennità previste dalla vigente legislazione, testualmente afferma che le stesse « potrebbero ridursi per effetto della nuova offerta di conciliazione » ed evidenzia « che le previsioni non scontano tali fattispecie anche in considerazione dell'aleatorietà delle medesime ». In proposito, ritiene che andrebbe chiarito quali siano specificamente le fattispecie non considerate ai fini della quantificazione, tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica – che considera « un effetto sostituzione di tutte le nuove offerte rispetto a quelle vigenti » – gli effetti negativi sembrerebbero riferiti alle minori entrate rispetto a quelle da tassazione separata attualmente incluse nei tendenziali.

Nell'ambito dei predetti chiarimenti andrebbero inoltre precisate le ipotesi che giustificano la modulazione temporale degli oneri previsti, con particolare riferimento a quelle riferite alle dinamiche inerenti il mercato del lavoro – quali il *trend* delle assunzioni con la nuova tipologia di contratto e la relativa durata

media dei contratti stipulati o il tasso di sostituzione con i contratti attualmente esistenti – sottostanti la quantificazione riportata.

Inoltre, andrebbe chiarito se, oltre alla rinuncia al maggior gettito indicato dalla relazione tecnica riconducibile alla tassazione separata, sia stato valutato il minor gettito fiscale determinato dai possibili maggiori oneri dedotti dal datore di lavoro riconducibili alle indennità pagate.

Per quanto attiene ai compiti di monitoraggio in capo al Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che lo stesso vi provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto esplicitamente dal medesimo articolo 6.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che le risorse utilizzate ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'offerta di conciliazione, di cui all'articolo 6 – pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2024 – sono quelle iscritte nel fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui al capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo, posto che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri sono legate a scenari connessi all'andamento del mercato del lavoro, che potrebbero subire variazioni nel corso del tempo. Rileva come una tale riformulazione, per altro,

non richiederebbe l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché, come già evidenziato in precedenti occasioni, l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.

Segnala altresì l'opportunità di prevedere esplicitamente che l'onere, pari a 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si intenda come onere annuo.

In merito ai predetti aspetti, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.

Atto n. 129.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2015.

Fulvio BONAVITACOLA (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, non disponendo ancora, allo stato, dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, ravvisata l'esigenza di procedere all'acqui-

sizione dei necessari elementi informativi da parte delle amministrazioni competenti, allo stato non ancora pervenuti, chiede un ulteriore rinvio del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Giudica tuttavia necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015. Rileva, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge

n. 196 del 2009 e che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2752, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

nel presupposto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che, in base al testo e agli elementi forniti dalla relazione tecnica, alcuni degli oneri previsti dal provvedimento appaiono qualificati come limiti di spesa e non sono quindi corredati di clausola di salvaguardia. Andrebbe pertanto verificato se tale qualificazione sia compatibile con la natura della disciplina in esame, che è oggetto di accordi internazionali.

Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015.

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Con riferimento alle clausole di salvaguardia, reputa necessario che il Governo confermi che l'eventuale attivazione delle medesime non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessato (« Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia »). In proposito, rileva come i capitoli interessati dalle suddette riduzioni dovrebbero essere il capitolo 1250 (piano

di gestione 3) e il capitolo 1451 (piano di gestione 5) dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI osserva che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Osserva altresì che la qualificazione degli oneri concernenti la traduzione di atti e documenti come limite massimo di spesa è compatibile con la natura degli oneri medesimi.

Chiarisce inoltre che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2756, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

la qualificazione degli oneri concernenti la traduzione di atti e documenti

come limite massimo di spesa è compatibile con la natura degli oneri medesimi;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;

nel presupposto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente quanto segue. Relativamente all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o dei lavoratori autonomi. Infatti, la normativa vigente in Italia stabilisce che detti redditi concorrono alla formazione dell'imponibile – di agricoltura, d'impresa o di lavoro autonomo – prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili.

Andrebbe pertanto precisato quale sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all'altra Parte contraente.

Relativamente all'articolo 7, in materia di utili delle imprese, pur considerando l'esiguità degli importi indicati dalla relazione tecnica, osserva che la medesima non evidenzia i dati a supporto delle ipotesi da essa formulate. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di navigazione marittima e aerea, appare utile acquisire una stima degli effetti delle disposizioni, che la relazione tecnica considera di ammontare non apprezzabile. Relativamente all'articolo 10, in materia di dividendi, segnala che la relazione tecnica presentata al Senato indica una nuova quantificazione basata su dati più aggiornati rispetto alla relazione tecnica originaria. Andrebbe acquisita una valutazione dal Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo dei soli dati relativi al periodo d'imposta 2012, tenuto conto che in tale esercizio l'imponibile è risultato considerevolmente ridotto rispetto a quello precedente.

Con riferimento all'articolo 12 in materia di canoni, osserva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso il Senato considera un imponibile di 160.000 euro ed un'aliquota vigente applicata in Taiwan pari al 30 per cento. Da tali dati si otterrebbe un ammontare di ritenute pari a 48.000 euro, mentre la relazione tecnica indica un importo di 43.000 euro. In proposito giudica utile acquisire un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di utili di capitale, rileva che la quantificazione effettuata dalla relazione tecnica originaria aveva considerato un imponibile interessato dalle variazioni in esame pari a 75.000 euro, sulla base dell'ipotesi che circa un quarto del valore imponibile complessivo fosse riferito a plusvalenze. La nuova relazione tecnica, invece, non formula precise ipotesi al

riguardo, ma si limita ad affermare l'irrelevanza della perdita di gettito. Andrebbero pertanto acquisiti i dati e le ipotesi sottostanti quest'ultima valutazione.

Con riferimento all'articolo 14, relativo alle professioni indipendenti, pur considerando l'esiguità degli importi indicati, ritiene che andrebbe acquisita conferma della prudenzialità della mancata iscrizione di effetti finanziari.

Relativamente all'articolo 16, recante compensi agli amministratori, segnala che la disposizione potrebbe determinare effetti negativi di gettito in relazione a compensi e remunerazioni percepiti dagli amministratori, residenti in Italia, di società del territorio di Taiwan. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione al fine di verificare se detti effetti possano ritenersi di ammontare significativo. Con riferimento all'articolo 17, relativo ad artisti e sportivi, ritiene che andrebbe chiarito se siano stati considerati i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti norme: il comma 2, che introduce la facoltà di decidere se applicare il regime fiscale del Paese di residenza nel caso di corresponsione dei compensi a soggetto diverso dall'artista o dallo sportivo; il comma 3, in base al quale i redditi sono tassabili nel Paese che ha fornito totalmente o in maggior parte i finanziamenti per l'esercizio dell'attività.

Con riferimento agli articoli 30 e 31, relativi all'entrata in vigore e alla copertura finanziaria, evidenzia che l'aggiornamento dell'ammontare complessivo dell'onere recato dal provvedimento in esame costituisce l'effetto netto risultante dai maggiori oneri riferiti all'incremento dal 20 per cento al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014, e dalla riduzione degli oneri stimati in base ai dati aggiornati rilevati dal modello 770/2013 in luogo di quelli evidenziati dal modello 770/2012.

In proposito, come già osservato con riferimento a specifiche disposizioni prima prese in esame, segnala l'esigenza di una valutazione circa la prudenzialità della quantificazione effettuata nella nuova re-

lazione tecnica presentata al Senato. Laddove, infatti, il modello 770/2013 ha evidenziato dati inferiori a quelli dell'anno precedente, la nuova relazione tecnica ha considerato esclusivamente il dato aggiornato, senza tenere conto dell'andamento del biennio che potrebbe risentire, nel 2012, degli effetti dell'attuale contingenza economica negativa.

Per quanto riguarda la decorrenza, ritiene che andrebbe chiarito se, entro il 2014, siano state completate le procedure relative allo scambio di informativa. Diversamente, infatti, gli effetti finanziari non dovrebbero interessare l'anno 2015.

Giudica altresì necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

Segnala, infine, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento al regime di tassazione applicabile ai redditi immobiliari di cui all'articolo 6, fa presente che ciascun territorio applicherà le proprie regole interne relative al regime di deducibilità degli oneri, fermo restando che il territorio di residenza del beneficiario dei redditi in questione avrà l'obbligo di eliminare la doppia tassazione attraverso la concessione del credito per l'imposta pagata, come previsto dall'articolo 23 del provvedimento in esame.

Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili delle imprese, sono suscettibili di determinare una per-

data di gettito quantificata complessivamente, in conformità a quanto asserito nella relazione tecnica al provvedimento, in euro 6.000 annui a decorrere dal 2015.

Rileva inoltre che l'articolo 8, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, non appare suscettibile di determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Osserva altresì che la stima del minor gettito conseguente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, concernente il regime di tassazione dei dividendi, quantificata in 350 mila euro annui a decorrere dal 2015, risulta prudentiale, essendo in linea con quanto mediamente osservato per tali redditi nel triennio d'imposta 2010-2012.

Fa presente che il calcolo della perdita di gettito derivante dal regime di tassazione dei canoni, di cui all'articolo 12, stimato dalla relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche introdotte dal Senato in euro 27.000 annui a decorrere dal 2015, è stato effettuato tenendo conto di un ammontare complessivo di canoni non soggetti a ritenuta pari a 15 mila euro.

Rileva che gli articoli 13, 14 e 17, concernenti rispettivamente il regime di tassazione applicabile agli utili di capitale, ai redditi derivanti dall'esercizio delle professioni indipendenti nonché ai redditi di artisti e sportivi, non appaiono suscettibili di determinare, sulla base dei dati disponibili, effetti apprezzabili di gettito.

Precisa che l'articolo 16, in materia di regime di tassazione di compensi e gettoni di presenza di amministratori di società, non appare suscettibile di determinare effetti apprezzabili di gettito, stante l'esiguo numero dei soggetti coinvolti e il carattere presumibilmente compensativo dei flussi fiscali in entrata e in uscita.

Fa, infine, presente che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dal-

l'anno 2015, di cui all'articolo 31, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2753, approvato dal Senato, recante Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan;

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

con riferimento al regime di tassazione applicabile ai redditi immobiliari di cui all'articolo 6, ciascun territorio applicherà le proprie regole interne relative al regime di deducibilità degli oneri, fermo restando che il territorio di residenza del beneficiario dei redditi in questione avrà l'obbligo di eliminare la doppia tassazione attraverso la concessione del credito per l'imposta pagata, come previsto dall'articolo 23 del provvedimento in esame;

le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili delle imprese, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito quantificata complessivamente, in conformità a quanto asserito nella relazione tecnica al provvedimento, in euro 6.000 annui a decorrere dal 2015;

l'articolo 8, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, non appare suscettibile di determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione;

la stima del minor gettito conseguente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, concernente il regime di tassazione dei dividendi, quantificata in 350 mila euro annui a decorrere dal 2015,

risulta prudenziale, essendo in linea con quanto mediamente osservato per tali redditi nel triennio d'imposta 2010-2012;

il calcolo della perdita di gettito derivante dal regime di tassazione dei canoni, stimato dalla relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche introdotte dal Senato in euro 27.000 annui a decorrere dal 2015, è stato effettuato tenendo conto di un ammontare complessivo di canoni non soggetti a ritenuta pari a 15 mila euro;

gli articoli 13, 14 e 17, concernenti rispettivamente il regime di tassazione applicabile agli utili di capitale, ai redditi derivanti dall'esercizio delle professioni indipendenti nonché ai redditi di artisti e sportivi, non appaiono suscettibili di determinare, sulla base dei dati disponibili, effetti apprezzabili di gettito;

l'articolo 16, in materia di regime di tassazione di compensi e gettoni di presenza di amministratori di società, non appare suscettibile di determinare effetti apprezzabili di gettito, stante l'esiguo numero dei soggetti coinvolti e il carattere presumibilmente compensativo dei flussi fiscali in entrata e in uscita;

nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, di cui all'articolo 31, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2015.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 14 gennaio 2015 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, evidenziando che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta, segnala che i competenti uffici hanno completato la necessaria istruttoria e si impegna a presentare il suddetto documento in occasione della prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	51
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sull'attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	52
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi, quindi al-

l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto – legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e, infine, all'audizione del viceministro Casero sull'attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.

Atto n. 129.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Marco Di Maio, aveva illustrato il contenuto dello schema di decreto; informa altresì che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*), la quale è già stata trasmessa *via e-mail*, nella mattinata odierna, a tutti i componenti della Commissione.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole, evidenziando come le osservazioni ivi contenute chiedano al Governo di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni considerate dallo schema di decreto effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani, nonché di consentire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in via opzionale, alle imprese residenti in Italia di estendere l'applicabilità del regime speciale del MOSS di cui all'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori italiani, consentendo in tal modo alle predette imprese di essere completamente dispensate dagli adempimenti concernenti la certificazione e la liquidazione dell'IVA.

Ritiene quindi che sarebbe possibile esprimere il parere sul provvedimento nella seduta odierna.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'opportunità di consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, chiedendo pertanto che essa non sia posta in votazione nella seduta odierna.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo a una seduta da convocare

nella giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Petrini, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, si riserva di formulare e trasmettere *via e-mail* a tutti i componenti della Commissione, nella giornata odierna, una proposta di parere.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sull'attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il viceministro Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Daniele CAPEZZONE, *presidente*, a più riprese, Girolamo PISANO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Silvia FREGOLENT (PD), Marco CAUSI (PD) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), cui risponde il viceministro Luigi CASERO.

Intervengono ulteriormente Michele PELILLO (PD) e Girolamo PISANO (M5S), ai quali replica il viceministro Luigi CASERO.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il viceministro Casero per la relazione svolta e si riserva di definire la data in cui procedere al seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129);

evidenziato come lo schema di decreto legislativo completi il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale del cosiddetto « pacchetto IVA » recato dalla direttiva 2008/8/CE;

rilevato come le modifiche apportate dallo schema di decreto per il recepimento della direttiva 2008/8/CE intendano tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi, intervenendo conseguentemente sulla disciplina relativa all'individuazione del Paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, affermando il principio generale secondo cui il luogo di imposizione IVA per tutte le prestazioni di servizi è il luogo in cui avviene il consumo effettivo;

segnalato in particolare come le previsioni dell'articolo 1 dello schema di decreto comportino che per tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato;

evidenziato come tale modifica realizzi pienamente uno dei principi fonda-

mentali dell'IVA, secondo cui, in quanto tassa sui consumi, il gettito dell'imposta dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati, eliminando in tal modo il vantaggio competitivo di cui godono, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori, rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri;

sottolineato inoltre come lo schema di decreto legislativo istituisca, per i fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, due nuovi regimi speciali dell'IVA del « mini sportello unico » (MOSS), cui possono accedere, rispettivamente, i soggetti passivi che prestano tali tipologie di servizi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea e i soggetti passivi, che prestano le stesse tipologie di servizi, stabiliti in Italia;

rilevato come tali regimi del « mini sportello unico » (MOSS) abbiano una forte valenza di semplificazione degli adempimenti che i predetti soggetti devono svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia a uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana;

rilevato come il nuovo articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto, preveda che il regime speciale di liquidazione e certificazione dell'IVA

(MOSS) di cui al nuovo articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introdotto a sua volta dall'articolo 2 dello schema, può essere applicato anche dai soggetti passivi IVA italiani che non hanno stabilito la residenza all'estero e che sono identificati in Italia ai fini IVA, ma solamente per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati membri dell'UE;

evidenziato come tale ultima limitazione del regime speciale MOSS alle sole operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati UE determini tuttavia, per i predetti soggetti passivi italiani, alcune conseguenze negative, in primo luogo in quanto essi devono tenere obbligatoriamente due sistemi per la liquidazione dell'IVA dovuta, applicando il sistema MOSS per le cessioni di prodotti rilevanti in altri Stati membri e mantenendo invece la contabilità IVA ordinaria per le cessioni fatte a consumatori italiani; in secondo luogo in quanto, per le cessioni di prodotti effettuate a consumatori italiani, i medesimi soggetti passivi sono tenuti a emettere fattura, con indicazione del codice fiscale del cessionario, anche se

si tratta di vendite di valore pari a pochi centesimi di euro (a esempio nel caso di vendite di *app*, brani musicali, software, filmati), nonché anche nel caso di acquisti effettuati con moneta elettronica tracciata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni considerate dallo schema di decreto effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani;

b) valuti il Governo l'opportunità di consentire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in via opzionale, alle imprese residenti in Italia di estendere l'applicabilità del regime speciale del MOSS di cui all'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori italiani, consentendo in tal modo alle predette imprese di essere completamente dispensate dagli adempimenti concernenti la certificazione e la liquidazione dell'IVA.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in

oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio scorso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dà quindi conto di una sostituzione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice Rocchi nel corso della seduta di ieri, fornisce alcune delucidazioni in merito ai criteri adottati per taluni enti beneficiari dei contributi di cui al presente schema di atto normativo. Specifica, in particolare, che la normativa vigente in questo ambito è generalmente contenuta in atti legislativi, pur risalenti nel tempo. Ricorda, nello specifico, i seguenti riferimenti normativi: per quanto concerne la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia,

il contributo è assegnato ai sensi della legge n. 105 del 1984; con riferimento al contributo all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA), questo è erogato ai sensi della legge n. 470 del 1968; il contributo per l'Opera nazionale Montessori è disposto ai sensi della legge n. 66 del 1983 ed opera sulla base di uno statuto approvato dal Ministero dell'istruzione con decreto ministeriale 20 luglio 2001; le somme a favore del Museo delle ceramiche di Faenza trovano il proprio fondamento nella legge n. 97 del 1968; le istituzioni per ciechi e sordomuti ricevono i finanziamenti in base ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale 2 gennaio 1997, n. 1, che prevede la ripartizione dei contributi sulla base delle spese sostenute e opportunamente documentate, e in relazione al numero degli alunni disabili. Deposita, inoltre, un elenco delle associazioni professionali disciplinari, osservando che sono state oggetto di contributo le associazioni disciplinari maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, le quali supportano in modo proficuo e continuativo le attività poste in essere dal MIUR per la formazione dei docenti, per gli studenti e per le istituzioni scolastiche; deposita, altresì, la ripartizione del contributo per l'anno 2014 relativa alla Federazione nazionale pro ciechi e alle Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti. Ricorda, poi, che il finanziamento complessivo da appostare nel capitolo 1261 del MIUR, oggetto del presente schema di decreto ministeriale, ha subito una drastica riduzione determinata dalle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente riduzione *pro quota* delle somme da attribuire ai singoli enti beneficiari. Relativamente alle rendicontazioni, precisa che sono stati depositati i seguenti allegati: bilancio consuntivo del 2013 del Museo «Leonardo da Vinci» di Milano; bilancio 2013, verbale del collegio dei revisori sul bilancio e rapporto sull'attività dell'UNLA; relazione dell'attività svolta nel 2013 dall'Opera nazionale

Montessori; bilancio consuntivo del 2013 del Museo delle ceramiche di Faenza.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Pur ritenendo, infatti, condivisibile il contenuto della stessa, precisa che il suo gruppo continua a non approvare – in linea generale – le modalità con le quali vengono assegnati i fondi agli enti beneficiari dei contributi pubblici, sottolineando, inoltre, la ristrettezza dei tempi di esame dello schema di atto del Governo in oggetto, che non permette una compiuta valutazione dei contenuti dello stesso.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), pur condividendo le perplessità espresse dal collega Vacca, preannuncia voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Invita, quindi, la Commissione a svolgere un'attività di vigilanza affinché le condizioni contenute nel parere siano effettivamente rispettate.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento solo dopo che era stata predisposta e trasmessa l'intera documentazione a corredo dello stesso, ritiene che, d'ora in poi, questo metodo di istruttoria dovrebbe essere seguito per l'esame di tutti i provvedimenti all'attenzione della VII Commissione.

Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Pur condividendo il contenuto della stessa, esprime infatti perplessità circa l'effettiva

attuazione da parte del Governo delle condizioni espresse nel parere.

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Auspica anch'ella che i contributi relativi all'anno 2015 siano esaminati tempestivamente, avendo a disposizione la necessaria documentazione di corredo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 133).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 133);

considerato che appare opportuno ripristinare la corretta sequenza temporale, presentando lo schema di riparto all'inizio dell'anno finanziario di riferimento, al fine di rendere disponibili le risorse ai soggetti beneficiari nei tempi utili alla loro effettiva programmazione ed impegno;

rilevato, inoltre, che appare doveroso rispettare i termini di trasmissione alle Camere dell'intera documentazione relativa agli enti beneficiari che è pervenuta, dietro esplicita richiesta della Commissione, in data 23 gennaio 2015 e in data odierna, quindi in tempi estremamente contenuti per poterne valutare pienamente il contenuto;

valutata, altresì, l'opportunità di fornire debita informativa circa i criteri di definizione delle associazioni di categoria ammesse ai benefici del contributo in oggetto ed i parametri per l'assegnazione del contributo stesso;

valutata, infine, la necessità di procedere ad un completo ed incisivo riesame di tutte le assegnazioni di risorse ad enti, associazioni, fondazioni, che possano ispirarsi a criteri precisi e trasparenti operando, quindi, con metodo già previsto per la ripartizione del FOE (Fondo Ordinario Enti di ricerca),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si predisponga lo schema di riparto all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento;

2) si trasmettano, con il prossimo schema di riparto, i criteri con i quali si procede al riparto tra tutti i soggetti ammessi al beneficio, nonché i rendiconti dell'attività svolta da tutti i soggetti beneficiari.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137 (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2014. Atto 131 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome.

Atto 137.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto ministeriale che contiene le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di

impatto ambientale (VIA) dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome.

Lo schema di decreto, adottato sulla base di quanto disposto dalla lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale), come modificata dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è volto a garantire il recepimento della direttiva in materia di Valutazione di Impatto Ambientale VIA (2011/92/UE), superando in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Ricorda che tale procedura è stata avviata principalmente per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*) con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE, di recente modificata, in più parti, dalla direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017.

In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di

progetti, elencati nell'allegato II della stessa direttiva, conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nell'allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Il successivo paragrafo 3 stabilisce inoltre che, nel fissare le soglie, gli Stati devono tenere in considerazione i criteri dettati dall'allegato III della direttiva. Al riguardo, la Commissione europea, nell'ambito della richiamata procedura d'infrazione, ha criticato il fatto che la normativa italiana prendesse in considerazione solo alcuni di tali criteri, in particolare la « dimensione del progetto » e le « zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri », senza tenere conto di tutti i criteri elencati nel predetto allegato III.

Al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione, l'articolo 23 della legge n. 97 del 2013 aveva introdotto nuove disposizioni che, senza novellare il codice ambientale, avevano previsto una procedura in due fasi per pervenire, a livello regionale, alla definizione di soglie e criteri per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, sulla base delle linee guida definite, nella prima delle due fasi, a livello statale.

Successivamente la Commissione, in data 28 marzo 2014, aveva emesso un parere motivato in cui, tra l'altro, aveva osservato che le disposizioni della legge n. 97 del 2013 non garantivano l'approvazione di nuove linee guida in tempi ristretti.

Per cercare di superare tali ulteriori osservazioni, sono state approvate le disposizioni contenute nel citato articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014, che intervengono direttamente sul codice ambientale. In particolare le norme dettate dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1 di tale articolo hanno sostituito, abrogandola, la procedura in due fasi, introdotta dall'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, con una procedura che consta di un'unica fase, delegando quindi l'individuazione delle

soglie e dei criteri, demandata ad un decreto ministeriale, il cui schema è quello in esame.

Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto in titolo, segnala quindi che lo stesso è composto da 4 articoli e da un allegato.

L'articolo 1 precisa che l'allegato, recante « Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni) », costituisce parte integrante del decreto in esame, richiamando l'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014.

L'articolo 2, fermi restando i criteri per lo *screening* dettati dall'Allegato V alla parte seconda del codice ambientale, che recepisce l'allegato III della direttiva 2011/92/UE, disciplina: le modalità di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle linee guida, prevedendo che le regioni e le province autonome adeguino le rispettive normative, ove necessario, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali; le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, può stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida.

L'articolo 3 affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle Linee Guida, anche al fine di eventuali revisioni e aggiornamenti delle stesse.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore delle Linee Guida dopo il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e stabilisce l'applicabilità delle medesime ai procedimenti in corso alla medesima data di entrata in vigore.

Con riferimento alle Linee guida allegate allo schema di decreto, segnala che le stesse, articolate in sei paragrafi, rappre-

sentano, come sottolineato nel paragrafo 1, un'integrazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione dei livelli-soglia già stabiliti nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali criteri aggiuntivi sono individuati sulla base di quelli contemplati dall'Allegato V della parte seconda del suddetto decreto legislativo, che recepisce l'Allegato III della direttiva 2011/92/UE. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente. Il paragrafo 2 richiama i contenuti delle disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*). Nel paragrafo 3 (« Indirizzi metodologici generali ») si esplicita il meccanismo utilizzato per la fissazione delle soglie attualmente stabilite dall'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si introducono gli ulteriori criteri che vengono analizzati dettagliatamente nel paragrafo successivo e tramite i quali viene operata una riduzione percentuale delle soglie fissate nel citato Allegato IV, determinando quindi un ampliamento degli ambiti di applicazione della procedura di *screening*. In particolare, nel paragrafo 3 vengono prese in considerazione le tre classi di criteri individuate dall'allegato III alla direttiva (« 1 - Caratteristiche dei progetti », « 2 - Localizzazione dei progetti », « 3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale ») e per ognuna di queste evidenziata la corrispondenza con le soglie indicate dall'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel paragrafo 3 vengono, inoltre, individuati ulteriori criteri, contemplati dall'allegato III della direttiva, che devono essere aggiunti a quelli già considerati dall'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trattasi, specificamente, dei seguenti criteri: cumulo con altri progetti; rischio di incidenti, per

quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate; capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone umide, costiere, montuose e forestali, alle riserve ed ai parchi naturali, alle zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri, alle zone protette speciali, alle zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati ed infine a quelle forte densità demografica, di importanza storica, culturale e archeologica.

Nel paragrafo 4, vengono dettagliatamente descritte le condizioni e le modalità con cui applicare ciascuno dei criteri specifici individuati nel paragrafo 3, con la precisazione che la sussistenza delle condizioni definite per ciascun criterio specifico comporta una riduzione del 50 per cento delle soglie indicate nell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e relative alla specifica categoria progettuale, come viene poi ribadito dal successivo paragrafo 5.

Il paragrafo 6 specifica in dettaglio i possibili adeguamenti delle legislazioni regionali alle linee guida che già sono previsti in linea generale dall'articolo 2, comma 1, dello schema in esame. In particolare, in coerenza con le linee guida e con la direttiva europea sulla VIA n. 2011/92/UE, Regioni e Province autonome, ove necessario e motivando adeguatamente le scelte operate, possono declinare la definizione e l'individuazione delle aree sensibili, cui si fa riferimento al paragrafo 4, in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili. Esse, inoltre, ricorrendo i medesimi presupposti, possono provvedere alla definizione di criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto, nonché ridurre ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del codice o stabilire criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni

ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

La seconda parte del paragrafo 6 individua invece le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, può stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida.

Nell'evidenziare infine che lo schema di decreto in esame recepisce le proposte emendative che erano state formulate dalle Regioni con riferimento alla prima versione dello schema, come risulta dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allegata allo schema, auspica la celere approvazione del parere della Commissione sullo schema di decreto ministeriale in esame, sollecitato dalle stesse regioni, riservandosi di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà in modo da potere valutare gli eventuali rilievi e le eventuali osservazioni che dovessero essere formulate.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea l'opportunità di concentrare l'attenzione sulle conseguenze del vuoto normativo determinatosi a causa del ritardo nel recepimento della direttiva europea in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Fa quindi presente come infatti molte domande presentate a titolo di rinnovo dell'autorizzazione nelle more del recepimento della direttiva dovrebbero invece – sulla base della nuova normativa – presentarsi come richieste di nuova autorizzazione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) richiama la necessità di acquisire la nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, richiamata nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, allegata allo schema di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario Silvia VELO, nel rassicurare che sarà sua cura trasmettere la nota esplicativa richiesta dal collega Carrescia, si associa all'invito della relatrice a concludere in tempi brevi l'esame dello schema di decreto ministeriale, concordando con quanto sottolineato dall'onorevole Mannino circa l'opportunità di concentrarsi sugli effetti del vuoto normativo prodotto dal ritardo nel recepimento della normativa europea in materia di AIA.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2014.

Atto 131.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale rinviato nella seduta del 23 gennaio scorso.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in merito alla variazione compensativa disposta dallo schema di decreto ministeriale in esame, ritenendo opportuna una verifica sulla possibilità di destinare le risorse del « Fondo progetti » ad altre finalità.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, precisa che lo schema di decreto ministeriale in esame reca, secondo quanto disposto dalla normativa di rango primario, variazioni compensative di stanziamenti

all'interno di uno stesso capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel confermare che lo schema di decreto ministeriale prevede variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2014, fa presente che il decreto ministeriale non reca alcun incremento di risorse.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea l'opportunità di verificare comunque

se le risorse finanziarie in eccesso sul Fondo progetti possano essere indirizzate ad altri interventi, come ad esempio la messa in sicurezza di edifici scolastici.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara la propria disponibilità a un approfondimento sulla questione evidenziata dal collega De Rosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione l'Ondaverde Onlus, dell'Associazione Comitato quartiere Fiumesino – Falconara Marittima e dell'Associazione Comitato quartiere Villanova – Falconara Marittima, nell'ambito dell'esame della petizione n. 380 del 2013 del sig. Loris Calcina, da Falconara Marittima (Ancona), che chiede la revisione del progetto di collegamento ferroviario tra la linea Orte-Falconara Marittima e la linea adriatica 64

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2015.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione l'Ondaverde Onlus, dell'Associazione Comitato quartiere Fiumesino – Falconara Marittima e dell'Associa-

zione Comitato quartiere Villanova – Falconara Marittima, nell'ambito dell'esame della petizione n. 380 del 2013 del sig. Loris Calcina, da Falconara Marittima (Ancona), che chiede la revisione del progetto di collegamento ferroviario tra la linea Orte-Falconara Marittima e la linea adriatica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi 65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04586 Ricciatti: Riorganizzazione aziendale della multinazionale Whirpool 65

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 71

5-04587 Benamati: Dimissioni della multinazionale E.On 66

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 72

5-04588 Crippa: Costi della realizzazione del progetto « Trans adriatic pipeline » 66

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 74

5-04589 Allasia: Riorganizzazione della direzione Enel in valle Camonica 66

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 75

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) 67

ALLEGATO 5 (Documentazione consegnata in seduta dal viceministro De Vincenti accordo Italia-Montenegro in materia di energia e progetto di interconnessione elettrica) 76

DL 192/2014, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) 69

ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore) 79

RISOLUZIONI:

7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia (Discussione e rinvio) 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 gennaio 2015.

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana.

C. 1454 Senaldi.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.35.

5-04586 Ricciatti: Riorganizzazione aziendale della multinazionale Whirpool.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Lara RICCIATTI (SEL), illustra la sua interrogazione.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (SEL) replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Viceministro. Sottolinea infatti come permangano notevoli preoccupazioni circa le prospettive industriali e occupazionali del gruppo della Whirpool che, sulla base delle informazioni in suo possesso, così come il gruppo Indesit sta già facendo ricorso agli strumenti degli ammortizzatori sociali. Accoglie peraltro con apprezzamento la disponibilità dichiarata dal Viceministro di tornare in Commissione a riferire sull'evoluzione della vicenda relativa alle due aziende.

**5-04587 Benamati: Dismissioni
della multinazionale E.On.**

Gianluca BENAMATI (PD) illustra la sua interrogazione.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea come vi sia ancora qualche punto da chiarire ma è motivo di soddisfazione la convocazione del tavolo interministeriale in concomitanza con la presentazione dell'interrogazione in discussione. Per quanto concerne in particolare la questione dell'azionariato del rigassificatore OLT da parte di E. On sottolinea l'oppor-

tunità che il Governo continui in ogni caso a monitorare il continuo evolversi di tale questione. Per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali auspica che il Governo possa operare seguendo le indicazioni fornite dalle rappresentanze sindacali.

**5-04588 Crippa: Costi della realizzazione
del progetto « Trans adriatic pipeline »**

Davide CRIPPA (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S) replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sottolinea innanzitutto come il rigassificatore di Livorno, dichiarato anch'esso strategico, inizialmente non doveva avere contributi pubblici ed era stato formalmente attribuito ad investitori privati; sottolinea quindi come permangono notevoli preoccupazioni circa l'eventuale traslazione sulla bolletta dei cittadini in relazione alla realizzazione di una ulteriore opera dichiarata strategica come il TAP che in realtà rappresenta un'operazione speculativa. Ricorda le recenti dichiarazioni del ministro Guidi su *LNG revolution e la shale revolution* i cui effetti non possono essere considerati disgiunti. A tale proposito sottolinea altresì come la questione dello shale gas e degli investimenti compiuti dagli stati Uniti possa rappresentare una bolla speculativa i cui effetti negativi non tarderanno a manifestarsi.

**5-04589 Allasia: Riorganizzazione della
direzione Enel in valle Camonica.**

Stefano ALLASIA (LNA) illustra la sua interrogazione.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano ALLASIA (LNA) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare non ritiene che i dati annunciati relativi agli impiegati e agli operai che verranno utilizzati sul territorio della valle Camonica possano ritenersi lontanamente sufficienti a soddisfare le richieste di oltre 110 mila utenze. Auspica pertanto maggiore attenzione sia da parte dell'Enel che da parte del Governo nel seguire l'evoluzione di tale situazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Claudio DE VINCENTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, riassume brevemente le problematiche emerse nel corso dell'esame della ratifica in titolo ai fini dell'espressione del parere alla III

Commissione. Nel corso dell'esame, già in seno alla Commissione competente in sede referente, sono state rilevate talune problematiche in relazione agli investimenti effettuati nel settore energetico in Montenegro (in particolare l'acquisto da parte di A2A della centrale elettrica montenegrina); la preoccupazione emersa nel corso del dibattito è stata quella di comprendere se nell'accordo fossero inclusi altri investimenti in campo energetico. Dichiara di avere, quale relatore, svolto alcuni approfondimenti che hanno escluso altre operazioni, e quindi proporrebbe alla Commissione, ove il Viceministro De Vincenti, che ringrazia per essere intervenuto, confermasse tali informazioni, di esprimere un parere favorevole alla III Commissione sulla ratifica in oggetto.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI consegna alla Commissione un documento recante tutti i dati salienti dell'accordo Italia-Montenegro in materia di energia e sul progetto di interconnessione elettrica, dalla genesi dell'Accordo di collaborazione bilaterale (2007) alla firma dell'Accordo di collaborazione strategica (2010), a quello sull'interconnessione elettrica (ancora 2010), alla strategia sottesa a tali accordi, allo stato di avanzamento del progetto e infine alla sua attualità (*vedi allegato 5*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), ringrazia il viceministro per l'intervento e svolge alcune considerazioni sull'accordo del 2007. Il progetto di interconnessione infatti nacque per consentire l'approvvigionamento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (in particolare idroelettrica) a basso costo: A2A acquistò una quota di EPG e l'operazione fu costosa ma a quei tempi anche funzionale. Vuole quindi rivolgere alcuni quesiti al Viceministro: rispetto ai dubbi emersi in Commissione, può confermare che non ci siano altri accordi in materia di energia con il Montenegro? Inoltre, ci sono notizie sul fatto che A2A sia in procinto di vendere EPG: in tal caso, il cavo di interconnessione che si sta realizzando condurrà energia prodotta da operatori italiani o

quanto meno europei? Infine, si vocifera sul fatto che Terna stessa sia in difficoltà a realizzare il progetto di interconnessione a causa della sua scarsa remuneratività: corrisponde al vero, e comunque c'è una conferma che Terna realizzerà il cavo?

Davide CRIPPA (M5S), ringrazia la Commissione per aver consentito un ampio dibattito, a suo parere corretto ed utile, sulla ratifica in esame. Dalla relazione del viceministro si è acquisito un dato che prima era misconosciuto, ovvero che l'accordo per l'interconnessione, del 2010, è stato successivo all'accordo bilaterale del 2007. Conferma comunque tutte le perplessità già emerse anche in relazione alla interrogazione svolta sulla Serbia: la visione attuale in materia di produzione e remunerazione di energia è ben diversa rispetto al 2007, gli scenari sia di produzione che di consumo sono cambiati e bisognerebbe quindi rivedere il complesso degli accordi sottoscritti. Paventa il fatto che potrebbe in astratto diventare più remunerativo importare energia tradizionale che energia prodotta da rinnovabili, con gravi ripercussioni sull'ambiente. Inoltre, chiede al Viceministro di escludere che l'operazione in oggetto, anche a causa delle difficoltà di Terna, non finirà per avere ripercussioni sulla bolletta degli italiani. Infine, se il progetto non è remunerativo, come può essere il relativo onere trasferito su Terna a causa di una decisione politica a monte?

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i colleghi commissari a riflettere sul fatto che nella discussione in essere vi siano due diversi elementi: il primo fa riferimento agli scenari della politica energetica nazionale, che può ben essere collegata anche ad operatori internazionali. Il secondo è che, in un trattato complesso come quello sottoposto oggi a ratifica c'è un quadro generale entro il quale i criteri di valutazione vanno contestualizzati in un interscambio complessivo. Infine, non può non essere valutato che in un accordo stipulato con un Paese più debole economicamente la logica non è semplicemente quella di una parità dare-avere.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI, esprime piena condivisione sulle considerazioni svolte dal presidente. Per quanto concerne i quesiti sottoposti, chiarisce all'onorevole Abrignani che non ci sono altri accordi con il Montenegro in materia di energia, che per quanto riguarda le dismissioni di A2A risultano problemi di *partnership* in loco e, infine, che Terna è certamente interessata a realizzare il cavo di interconnessioni il quale potrà anche avere altre funzioni oltre a quella di importare energia, ad esempio potrà essere utilizzato anche per esportare. Sul cronoprogramma di tale progetto, a breve sarà conoscibile più dettagliatamente e si fa carico di riferirne alla Commissione. In merito ai rilievi del collega Crippa chiarisce anzitutto che sugli accordi con la Serbia (materia affrontata in altra sede) è in corso una ridefinizione dei termini degli stessi e su tali novità riferirà appena possibile alla Commissione. Il Governo, nonostante il cambiamento di scenario, continua a considerare valido il progetto di interconnessione e garantisce che non ci saranno ricadute sulla bolletta degli italiani, mentre ci sono senz'altro una serie di obblighi che il Governo italiano si è assunto e che andranno rispettati, ma che saranno compensati, a suo parere, dai vantaggi derivanti dall'interconnessione stessa.

Davide CRIPPA (M5S), in sede di dichiarazione di voto sottolinea che non si può non valutare l'attuale momento dell'economia italiana che è spossata da una crisi lunga e duratura. Non si può non accorgersi che è in atto una delocalizzazione spinta verso quei Paesi, considerati più « deboli » e dove i costi di produzione sono più bassi: non è, ribadisce, un momento nel quale l'Italia lo possa consentire. Dichiara quindi il voto contrario, a nome del proprio gruppo, sulla proposta di parere favorevole formulata dal collega Galperti.

Gianluca BENAMATI (PD), esprime convinto apprezzamento per l'approfondimento effettuato dal relatore, e poi dalla

Commissione, sulla ratifica in oggetto. I temi sollevati sono di grande rilievo e possono essere certamente ulteriormente approfonditi dalla nostra Commissione anche per valutare decisioni politiche effettuate nel recente passato e che possono oggi avere ripercussioni molto diverse. Sulla proposta di parere favorevole alla ratifica di un accordo bilaterale tra due Paesi amici e confinanti, quali Italia e Montenegro, non può invece che esprimere apprezzamento e condivisione a nome del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 192/2014, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 6*). Invita i colleghi di tutti i gruppi parlamentari di valutare l'opportunità di procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna ovvero di svolgere un'ulteriore fase di approfondimento.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore ed in particolare per la condizione relativa alla proroga sul sistema delle sanzioni relativa al Sistri e le osservazioni riferite alle concessioni demaniali marittime.

Davide CRIPPA (M5S) nel rendersi conto di formulare tali proposte in una fase certamente avanzata del dibattito sul provvedimento in titolo segnala al relatore l'opportunità di inserire nella proposta di

parere alcune ulteriori considerazioni da segnalare alle Commissioni di merito.

In particolare ritiene opportuno prorogare di un anno la data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'aumento dell'IVA sul Pellet; sottolinea quindi l'importanza di prorogare almeno di un altro anno il sistema di detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, anche se su questo tema occorre certamente verificare la sussistenza di adeguate coperture finanziarie; infine sottolinea la necessità di differire l'entrata in vigore della norma prevista dalla legge di stabilità che aumenta dal 4 all'8 per cento la trattenuta da parte delle banche e di Poste spa sugli accrediti di bonifici per le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni per risparmio energetico degli edifici.

Cristina BARGERÒ (PD) a nome del Partito democratico nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore sottolinea in particolare l'importanza della condizione relativa al sistema delle sanzioni relative al Sistri e alle valutazioni svolte nella premessa della proposta di parere relative alla proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, ritiene certamente rilevanti le questioni sottolineate dal collega Crippa che evidentemente affrontano temi che la Commissione di grande interesse. Si dichiara pertanto disponibile, qualora vi sia l'accordo dei gruppi a un'ulteriore riflessione sul contenuto della proposta di parere, a valutare le integrazioni che perverranno da parte dei colleghi.

Davide CRIPPA (M5S) sottopone all'attenzione della Commissione anche la questione del regime dei minimi IVA per i professionisti che è un tema di notevole rilevanza che lo stesso presidente del Consiglio ha dichiarato di voler modificare.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottolinea l'opportunità che il relatore valuti la possibilità di inserire nella proposta di parere alcune delle sollecitazioni avanzate

dal collega del M5S che affrontano certamente temi di interesse per la Commissione Attività produttive.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea senza alcuna intenzione polemica che la Commissione ha già discusso ampiamente il provvedimento in titolo e che le proposte di integrazione del parere giungono forse tardivamente. Ciò premesso dichiara la disponibilità del suo gruppo ad approfondire ulteriormente le tematiche sottoposte nella seduta odierna all'attenzione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI, indi del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia.

(Discussione e rinvio).

Emanuele CANI (PD) illustra la risoluzione, a sua prima firma, volta alla definizione di un Piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia, che impegna il Governo in particolare a proseguire il confronto con la Commissione europea per conseguire l'obiettivo dell'abbattimento dei costi dell'energia a carico delle imprese e non perdere la produzione industriale primaria a favore di paesi extraeuropei; impegna il Governo a limitare, con adeguati strumenti normativi, l'esportazione di rottami

dell'alluminio nei Paesi dove le norme ambientali per il riciclo sono poco rigorose e a rendere il settore della raccolta e del riciclo dell'alluminio ancora più efficiente. In conclusione propone alla Commissione di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni al fine di indagare l'attuale situazione del mondo dell'acciaio e di individuare gli strumenti e le iniziative più efficaci di politica industriale senza più rincorrere situazioni di emergenza.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) dichiara di aver ascoltato con grande interesse le considerazioni svolte dal collega Cani che giudica forse un po' tardive. Ricorda che nel settore dell'alluminio primario l'incidenza del costo dell'energia è pari a circa il 70 per cento e che ormai molti Paesi hanno scelto di non produrre più alluminio perché non riescono ad essere più competitivi. In conclusione ritiene che occorra affrontare adeguatamente il problema di fondo sotteso allo stato di crisi del settore, ovvero quello del costo abnorme dell'energia.

Gianluca BENAMATI (PD) nel riconoscersi in molte delle considerazioni svolte dal collega Bombassei ritiene occorra un'ampia riflessione sulle scelte di politica industriale nel settore dell'alluminio e condivide la proposta avanzata dal collega Cani di svolgere un breve ciclo di audizioni necessario per fare emergere con chiarezza i temi e le questioni rilevanti.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 gennaio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04586 Ricciatti: Riorganizzazione aziendale della multinazionale Whirpool.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel mese di dicembre 2013 è stato sottoscritto, com'è avevo già comunicato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un accordo con i principali interlocutori istituzionali, aziendali e sindacali che ha impegnato le parti per un percorso industriale e occupazionale in grado di dare prospettive.

Presso il Ministero dello sviluppo economico in data 19 febbraio 2015 si avrà un nuovo incontro nel corso del quale la Direzione della Whirpool illustrerà il piano industriale conseguente all'acquisizione, peraltro già operativa, della società Indesit.

Non risultano, al momento, piani di ristrutturazione che prevedano eccedenze

occupazionali al di fuori di processi di riorganizzazione che stanno interessando una parte del gruppo dirigente.

Il Ministero dello sviluppo Economico ha richiesto e acquisito, tuttavia, l'impegno da parte della società menzionata a confermare integralmente quanto è stato oggetto di intesa con l'Indesit sia riguardo alla produzione sia all'occupazione.

In conclusione il Mise rinnova e conferma il proprio impegno a seguire attentamente l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile ad aggiornare questa nota fin da ora, a seguito di quanto emergerà nel prossimo incontro.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04587 Benamati: Dismissioni
della multinazionale E.On.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla richiesta di elementi di risposta per il Question Time in oggetto si fa presente quanto segue.

Gli Uffici del MiSE comunicano che allo stato attuale non risultano prevenute informazioni circa la formalizzazione di acquisizioni delle partecipazioni di E.ON nell'azionariato del rigassificatore OLT. Preme far presente, al riguardo, che le società in questione sono soggetti privati e che la loro attività è esercitata nell'ambito del libero mercato.

Con riferimento alla richiesta di attivazione di un tavolo interministeriale, si comunica che lo scorso 23 gennaio, presso lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro con E.On convocato per valutare, insieme alle Organizzazioni Sindacali, la cessione a EPH.

Infatti, a seguito della richiesta pervenuta dalle Segreterie sindacali nazionali Filctem-Cgil, Femca-CiSI/Flaei-Cisl e Uiltec-Uil, in tale data si è svolta una riunione inerente la recente vendita, da parte della E.On Italia, degli *asset* termoelettrici italiani alla Società ceca EPH.

L'incontro è stato presieduto dal sottoscritto e vi hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle citate sigle sindacali, i vertici della Società E.On.

Nel corso di detto incontro è stato precisato che l'accordo raggiunto con la Società EPH riguarda l'impianto a carbone di Fiumesanto e le sei centrali a gas situate sulla Penisola e in Sicilia, per una capacità di generazione complessiva pari a circa 4.500 Megawatt.

Il *closing* dell'operazione è previsto per il 2° trimestre del 2015, dopo le necessarie valutazioni dell'Antitrust europeo.

La Società E.On ha precisato che, fino alla conclusione dell'operazione di vendita, tutte le attività continueranno ad essere seguite dalla stessa E.On senza alcuna modifica.

Riguardo ai lavoratori impiegati negli *asset* in fase di vendita, cioè 398 occupati, i rappresentanti della Società hanno assicurato che la cessione avverrà garantendo la situazione occupazionale a parità di trattamento contrattuale.

Per gli altri lavoratori del Gruppo E.On Italia, cioè i restanti 542 occupati, gli stessi rappresentanti hanno fatto presente che ad oggi non è stata presa dall'Azienda alcuna decisione di vendita dei restanti *asset* di E.On in Italia e che la Società è ancora in fase di revisione del proprio portfolio.

Per quanto riguarda i rappresentanti sindacali presenti, sono state sollevate preoccupazioni in ordine alle possibili ripercussioni occupazionali derivanti dalla vendita a un operatore ancora non presente in Italia.

I timori riguardano, in particolare, lo spacchettamento degli *asset* della Società, circostanza che potrebbe far pensare a una gestione che non consente il mantenimento del profilo occupazionale. Pertanto, è stata richiesta una maggiore chiarezza di intenti al riguardo, soprattutto in questa fase di revisione societaria, al fine di evitare qualsiasi tipo di intervento sui lavoratori che possa modificare l'andamento dell'attuale fase di transizione.

Inoltre, è stato richiesto un continuo coinvolgimento, in questa fase di vendita e revisione del portfolio da parte della Società, delle organizzazioni sindacali.

La società E.On ha assicurato la sua collaborazione nel confronto con i sindacati, fermi rimanendo gli obblighi di riservatezza dei piani industriali durante il processo di cessione.

Il MiSE, da parte sua, ha assicurato il continuo monitoraggio dell'operazione e la

volontà di far diventare questa cessione un'opportunità di rilancio. In tale ottica è stato anticipato che il Ministro Guidi ha già concordato un incontro con i vertici della società EPH.

Il Tavolo tornerà a riunirsi subito dopo l'incontro al MiSE con EPH.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04588 Crippa: Costi della
realizzazione del progetto « Trans adriatic pipeline ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto di gasdotto di interconnessione Italia – Albania della soc. TAP costituisce un'infrastruttura strategica e di interesse nazionale per trasportare gas naturale dai giacimenti dell'area del Caspio, in particolare dalla seconda fase di sviluppo del giacimento azero di Shah Deniz II, nel Mar Caspio, verso l'Europa, rendendo l'Italia un hub europeo del gas.

In quanto definito interconnector, quindi, non è inserito nella Rete Nazionale dei Gasdotti e non gode – ne potrà godere – di alcun fattore di garanzia legato al

sistema regolato disciplinato dall'AEEGSI, con incidenza sulle tariffe di trasporto gas, a carico della collettività.

Inoltre il progetto TAP, così come ogni altro progetto di metanodotto al di fuori della rete nazionale presentato da una società privata, prevede che, in quanto tale, il rischio di non utilizzo rimanga a carico del proponente, così come la remunerazione dell'investimento non grava né direttamente sulla collettività attraverso le tariffe, né in altro modo sul Bilancio dello Stato.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04589 Allasia: Riorganizzazione della direzione Enel in valle Camonica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette che la società Enel Distribuzione S.p.A. – concessionaria per il servizio di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 79/99 (c.d. decreto Bersani) per una parte del territorio nazionale – ha presentato nel mese di luglio 2014 un progetto di riassetto della propria organizzazione territoriale che interessa anche la regione Lombardia e, in particolare, le Zone e Unità Operative di Breno e di Brescia.

In particolare, Enel ha evidenziato che il progetto di organizzazione è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e che il suo scopo è quello di realizzare condizioni di maggiore efficienza ed efficacia complessiva di funzionamento, attraverso una serie di aggregazioni tra strutture territoriali, comportanti, in taluni casi, una ridefinizione dei perimetri territoriali di competenza.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie potestà di verifica e controllo derivate dalla convenzione, annessa alla concessione per il servizio di distribuzione elettrica, ha provveduto ad acquisire dal concessionario elementi e informazioni in merito agli effetti dalla predetta riorganizzazione sulla configurazione del servizio di distribuzione nelle aree sopraindicate.

Ciò posto, in merito alle affermazioni degli Onorevoli circa gli effetti pregiudizievoli per la qualità del servizio elettrico che deriverebbero dalla prevista aggregazione, l'azienda ha assicurato che la riorganizzazione non comporterà tagli al personale e non avrà ripercussioni sulla qualità e sulla gestione del servizio elettrico offerto agli utenti. Nel merito, infatti, non saranno mo-

dificate le attività operative del personale, saranno confermate le attuali sedi di lavoro, con i rispettivi tecnici e operai che opereranno in maniera integrata.

In particolare nelle sedi di Breno e Edolo, il servizio sarà assicurato da 20 operai e da 20 impiegati a supporto delle attività operative sul territorio (Enel ha assicurato che il dato occupazionale è sostanzialmente invariato, passando da circa 43 unità – 21 impiegati e 21 operai più un responsabile della Zona Breno – al 31/12/2013 alle attuali 40 unità, con un responsabile che sarà unico per la Zona di Breno-Brescia).

Per quanto riguarda la sede di Brescia, Enel garantisce il mantenimento del *turn over* grazie all'assunzione di 19 lavoratori con contratto di apprendistato per la Provincia di Brescia.

Pertanto, in base agli elementi informativi attualmente disponibili, le preoccupazioni paventate dall'interrogante per i rischi per la sicurezza e la qualità del servizio nella zona della Valle Camonica sembrano trovare una risposta incoraggiante, così come quelle relative alla necessità di continuare a valorizzare le professionalità esistenti.

In ogni caso, il MiSE, unitamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per gli aspetti di competenza, effettuerà tutte le verifiche e controlli necessari ad assicurare che il programma di riorganizzazione sia attuato nel rispetto degli obblighi della concessionaria e idoneo a garantire elevati livelli di qualità del servizio e di sicurezza della rete, nonché il regolare sviluppo delle infrastrutture a vantaggio del territorio.

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro.
C. 2752 Governo, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA IN SEDUTA DAL VICEMINISTRO
DE VINCENTI ACCORDO ITALIA – MONTENEGRO IN MATERIA DI
ENERGIA E PROGETTO DI INTERCONNESSIONE ELETTRICA**

1. Genesi dell'Accordo

I Ministeri degli Affari Esteri italiano e montenegrino hanno firmato a Roma il 25 luglio 2007 un MoU di collaborazione dove le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione bilaterale, in speciale modo nei settori delle infrastrutture, degli investimenti, dell'energia, del turismo, della tutela dell'ambiente, della lotta alla criminalità organizzata, della cooperazione scientifica e tecnologica, dell'istruzione, della sanità e della cooperazione regionale.

Successivamente il Governo italiano e quello del Montenegro in data 6 febbraio 2010 hanno firmato un Accordo di collaborazione strategica che copre vari settori. In particolare, il MiSE è interessato allo sviluppo delle collaborazioni industriali e commerciali nel settore energetico, nella specie per la produzione dell'energia da fonti rinnovabili ed aumento dell'efficienza energetica, dove l'Italia ha imprese ed expertise di eccellenza in questi settori. Il Parlamento Italiano sta provvedendo alla Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica.

Sempre il 6 Febbraio 2010 il Governo italiano e quello del Montenegro hanno firmato un Accordo intergovernativo col quale si sono stabilite finalità e modalità di una interconnessione elettrica fra i due Paesi. La ratifica da parte del Montenegro è avvenuta il 22 Luglio 2010. La ratifica da parte dell'Italia è avvenuta in data 25 marzo 2011.

Tale Accordo sull'interconnessione delle reti elettriche attua il Memorandum firmato a Podgorica il 16 giugno 2009; esso è finalizzato a garantire il funzionamento in sicurezza e commerciale del sistema costituito dalle reti elettriche dei due paesi stabilendo tra i rispettivi gestori nazionali rapporti di cooperazione di lungo periodo.

Il 23 novembre 2010 è stato sottoscritto a Podgorica tra Terna, l'operatore di trasmissione montenegrino («CGES») e lo Stato del Montenegro, in qualità di socio di maggioranza della società, l'Accordo per la realizzazione del cavo Italia-Montenegro.

Il 25 gennaio 2011 è stata conclusa la transazione economica finalizzata all'acquisizione da parte di TERNA del 22 per cento delle azioni della CGES, con la firma del contratto industriale e del contratto di governance. L'ingresso di Terna nel capitale di CGES è finalizzato a consentire la realizzazione del collegamento elettrico Italia-Montenegro e dei collegamenti tra la rete montenegrina e dei paesi confinanti (Serbia, Srspska, Romania).

*2. Contenuto Accordo intergovernativo
del 6 febbraio 2010 relativo alla intercon-
nessione elettrica*

Il progetto della nuova interconnessione con il Montenegro prevede la realizzazione di un doppio collegamento elettrico in cavo per una potenza di 1000 MW (raddoppiabile a 2000 MW), in corrente continua, realizzato parte in cavo terrestre

e per la massima parte in cavo sottomarino per uno sviluppo complessivo di circa 420 km, di cui 390 in cavo sottomarino, con investimenti per l'interconnessione stimati a circa 1.000 milioni di euro (dati 2014).

La parte di competenza italiana è costituita da un tratto terrestre di circa 15 km e da un tratto sottomarino di circa 77 km fino al confine delle acque territoriali.

Per quanto riguarda l'Italia, il cavo elettrico sarà attestato ad una nuova stazione di conversione continua/alternata a sua volta collegata, attraverso un breve tratto in cavo, con la vicina esistente stazione elettrica a 380 kV di « Villanova » sita nel comune di Cepagatti in provincia di Chieti. Nel Montenegro il nuovo collegamento si attesterà alla futura stazione a 380 kV di « Tivat » (Lastva) nella municipalità di Kotor.

Circa gli aspetti autorizzativi, il MiSE ha concesso a Terna nel luglio 2011 l'autorizzazione per la realizzazione del cavo di interconnessione « Villanova-Tivat (Lastva) » che permetterà di importare (ma anche esportare) energia dal Montenegro e dagli Stati confinanti (Serbia, Romania e Bulgaria). Tale autorizzazione fa riferimento al limite delle acque territoriali (12 miglia).

La fase di implementazione dell'elettrodotta, che avrà una capacità di trasmissione di 1.000 MW, di cui 800 di pertinenza di Terna e 200 di pertinenza del gestore montenegrino, è iniziata nel 2011. L'entrata in esercizio del cavo era prevista per la seconda metà del 2017 ma tenuto conto di una serie di incertezze (definizione tracciato definitivo con il Ministero dell'Economia Croato, mancato nulla osta acque di interesse economico esclusivo croate (EEZ)) tale data potrebbe ulteriormente slittare. Terna rende noto che il ritardo ad oggi è stimato in 2 anni, con un rischio massimo fino a 3 anni.

3. Strategia regionale dei Balcani

Il progetto corrisponde alla strategia europea e nazionale volta a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti attra-

verso investimenti sulle reti di interconnessione elettrica, favorendo lo sviluppo del mercato nei Paesi della Comunità dell'energia – Serbia e di Bosnia – Herzegovina – e la loro integrazione nel mercato interno dell'energia.

4. Stato di Avanzamento Progetto

Lo stato di avanzamento dei lavori è il seguente:

a) Cavo terrestre lato Italia: è stato costruito dalla società fornitrice; sono in corso gli asservimenti dei terreni. Il cavo sottomarino è attualmente in fase costruzione. Resta da definire il tracciato definitivo d'intesa con il Ministero Economia Croato. Sono state completate le survey onshore ed è in corso la survey offshore per il primo collegamento. La progettazione costruttiva delle stazioni di conversione è in corso.

b) I cantieri a Cepagatti, sul versante italiano del mare Adriatico, sono stati aperti a fine del 2013. Eseguiti gli sbancamenti, sono in corso opere civili di fondazione e posa dei cavi di collegamento a Villanova (PE).

c) Sul versante montenegrino i lavori preparatori del sito avranno inizio nell'ultimo trimestre del 2014 e sono in fase di ultimazione le procedure di esproprio/acquisizione dei terreni su cui verrà costruita la stazione di conversione di Kotor.

d) Tutte le principali gare di appalto per le forniture sono state assegnate. Complessivamente le risorse economiche investite nel progetto sono pari ad oltre 160 milioni di euro (novembre 2014).

e) Il nulla osta per la porzione di tracciato che interessa le acque di interesse economico esclusivo croate non è stato ancora rilasciato dalle Autorità competenti, in ragione delle indagini e prospezioni di idrocarburi attualmente in corso. La miglior stima da parte del Governo croato per la definizione di queste aree è per la metà del 2015. Alla luce di queste tempistiche (stimate dal Governo

croato), TERNA rende noto che il progetto potrebbe accumulare notevoli ritardi (oggi stimati in 2 anni, rischio massimo fino a 3 anni) non previsti dall'attuale programma cronologico dell'opera, oltre che rilevanti aggravii dal punto di vista economico ancora non previsti negli attuali piani di spesa.

5. Considerazioni sulla attualità del Progetto

La mission originaria dell'opera – connessa a flussi di energia rinnovabile in importazione in grado di aiutare l'Italia a raggiungere gli obiettivi al 2020 è oggi meno pressante, ma l'opera resta importante per altre funzioni di particolare rilievo in un contesto che, sia pure in pochi anni, è notevolmente cambiato.

Inoltre, tutte le misure adottate o in corso di adozione da parte di Terna hanno tra l'altro il vantaggio di ridurre il costo dell'opera a carico della parte italiana che sarà caricato sulla tariffa di rete, riducendo o sterilizzando l'aumento di costo connesso anche ai ritardi realizzativi. Le iniziative di Terna, formalizzate in una lettera inviata a MISE e Autorità lo scorso 7 novembre, riguardano:

il finanziamento di una quota del progetto con il meccanismo dell'interconnector, coinvolgendo quindi i finanziatori privati assegnatari ai sensi della legge 99 del 2009 sulla frontiere Nord-Africa, rite-

nuta tecnicamente non praticabile. Il MISE ha approvato l'iniziativa e ha autorizzato Terna a rendere noto ai soggetti assegnatari sulla frontiera « Nord Africa » il trasferimento della capacità assegnata sulla frontiera coi Balcani;

una verifica sulla possibile realizzazione in due tempi dei due cavi che compongono l'elettrodotto, con costruzione quindi del secondo cavo oltre il 2019;

l'integrazione con altre forme di finanziamenti, in particolare quelli UE nell'ambito dei Progetti di interesse comune o anche nel nuovo Piano Juncker, dove l'opera è al momento stata inserita.

Sul punto delle tariffe, si ricorda che l'Autorità per l'energia aveva ammesso il progetto alla tariffa incentivata « I3 » ma in modo condizionato ad una verifica giuridica sugli atti di ratifica.

Da ultimo, con la nuova delibera 654/2014, la stessa Autorità ha rivisto la propria posizione, considerando superato il tema formale legato agli atti di ratifica, ed ha ammesso il costo dell'opera in tariffa ma ha contestualmente sospeso il progetto dal riconoscimento dell'incentivo della tariffa « I3 », a causa delle modifiche realizzative in corso da parte di Terna che dovrà presentare entro il 31 maggio 2015 un « quadro aggiornato e completo » del progetto.

ALLEGATO 6

DL 192/2014, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative C. 2803 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato, in relazione all'articolo 4, concernente misure di adeguamento delle strutture recettive turistiche alla normativa antincendio, l'esiguità della proroga proposta (al 30 aprile 2015) in considerazione in particolare del dato che le strutture in questione sono ancora in attesa del provvedimento di semplificazione delle prescrizioni tecniche in materia che il Ministero dell'interno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014 e che non risulta ancora emanato;

considerato che l'articolo 9, al comma 3, reca la proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2015, dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (lett. a)), così come delle relative sanzioni (lett. b)), ma non allinea a tale data le sanzioni connesse alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo;

valutata infine la pressante esigenza di venire incontro ai problemi, anche di carattere economico, dei titolari di concessioni demaniali relative a strutture turistico balneari;

sottolineata l'opportunità che le disposizioni di proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali a favore dei

comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti che presentino progetti di promozione turistica e culturale del territorio, di cui all'articolo 5, siano finalizzate alla massima valorizzazione dei progetti medesimi,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a sopprimere le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 9, allineando in tal modo alla data del 31 dicembre anche l'irrogazione delle sanzioni relativamente alla mancata iscrizione al sistema e al pagamento del relativo contributo;

e le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal 30 aprile 2015 al 31 dicembre 2015;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in attesa del complessivo riordino della disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di prevedere una proroga relativamente alla possibilità da parte dei titolari che utilizzano manufatti amovibili, di mantenerli installati fino al 31 dicembre 2015;

c) valutino le commissioni di merito, nelle more della riforma relativa alla concessioni demaniali marittime, l'oppor-

tunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2015, la riscossione coattiva dei canoni nonché l'esecuzione di eventuali procedimenti amministrativi e dei relativi effetti derivanti dai provvedimenti delle amministrazioni competenti concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali medesime;

d) valutino le commissioni di merito, con riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore, superiore a 13.000/Kg, di cui all'articolo 9, comma 1, l'opportunità di estendere la prevista proroga del termine di entrata in vigore di tale divieto dal 30 giugno al 31 dicembre 2015.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134) e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (atto n. 135).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 84

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Tito Boeri nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (nomina n. 43) 84

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nomina n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 84

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134) e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (atto n. 135).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che con l'odierna audizione dei sindacati si è conclusa l'attività conoscitiva deliberata al fine di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione utili alla prosecuzione dell'*iter* di esame del provvedimento. Ricorda altresì che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 23 gennaio, ha convenuto di prevedere, per la giornata odierna e per quella di domani, sedute da dedicare al seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Tiziana CIPRINI (M5S) fa notare che, come riscontrato anche dalle associazioni rappresentative dei giuslavoristi italiani, il titolo del provvedimento in esame reca un inganno semantico, dal momento che evoca forme di tutele crescenti di fatto inesistenti, in un contesto di interventi normativi che, a suo avviso, eccedono la portata della delega attribuita al Governo dal Parlamento, incorrendo in un palese vizio di incostituzionalità. Fa notare che lo schema di decreto legislativo, in sostanza, determina un generale abbassamento delle tutele dei lavoratori, generando una spaccatura all'interno della categoria dei lavoratori dipendenti, suscettibile di dar luogo a discriminazioni a seconda del regime normativo al quale sono sottoposti. Rileva, peraltro, che non è in alcun modo assicurata la salvaguardia dei diritti dei lavoratori titolari di rapporti di lavoro in essere, dal momento che il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, prevede l'applicazione delle sue disposizioni già assunti nei casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del provvedimento comportino il superamento dei requisiti occupazionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970. A suo avviso, si tratta di un evidente eccesso di delega, considerando che l'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 fa riferimento alle sole nuove assunzioni. Esprime, quindi, una netta contrarietà a un provvedimento che, a suo avviso, intende liberalizzare i licenziamenti a

vantaggio delle grandi multinazionali e a scapito dei lavoratori, che, a suo avviso, potrebbero perdere l'occupazione anche in presenza di futili motivi. Nel richiamare casi di licenziamenti effettivamente verificatisi in passato che rischierebbero di concludersi la corresponsione di una indennità, anziché con una reintegrazione nel posto di lavoro, evidenzia come si intenda limitare la discrezionalità dei giudici precludendo loro la possibilità di applicare corretti principi di proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo. Ritiene, pertanto, che sia in atto un tentativo di destrutturazione delle tutele dei lavoratori, portato avanti in nome di un liberismo sfrenato, che, nel convertire diritti fondamentali in termini monetari, non fa che produrre disuguaglianze e ingiustizie sociali.

Davide BARUFFI (PD) ritiene doveroso sottolineare preliminarmente come il Governo, con la delega di cui alla legge n. 183 del 2014 abbia inteso fornire una prima risposta all'obiettivo dichiarato di ridare centralità al contratto a tempo indeterminato in un quadro di rinnovate tutele in caso di disoccupazione involontaria. In quest'ottica, il provvedimento reca, a suo avviso, una impronta normativa coerente ed equilibrata, che dovrà trovare un opportuno completamento in tempi brevi con le riforme nel campo delle politiche attive per il lavoro, del « disbosciamento » delle tipologie contrattuali, del rafforzamento delle tutele nel corso del rapporto di lavoro, nonché della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Giudica, in ogni caso, positivamente il fatto che si sono tenute fuori dal dibattito questioni puramente simboliche, come quelle legate all'applicabilità della nuova disciplina al lavoro pubblico e all'introduzione del cosiddetto *opting out* per il datore di lavoro, che avrebbero soltanto generato l'effetto di irrigidire le posizioni delle diverse forze politiche. Si dichiara, comunque, a favore del principio di tendenziale omogeneizzazione della normativa applicabile al lavoro pubblico e a quello privato, reputando che

non si debbano introdurre irragionevoli differenziazioni nella loro disciplina legislativa. Ritiene, tuttavia, che sia possibile apportare taluni miglioramenti al testo, al fine di preservare l'integrità e la coerenza del sistema di interventi prospettati nella delega, intervenendo, ad esempio, sull'estensione ai licenziamenti collettivi della disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 del testo. Tale estensione, a suo avviso, rischia di essere estranea ai criteri della delega e, comunque, non è conforme al dibattito svoltosi in sede di esame parlamentare della legge n. 183 del 2014. A suo avviso, per effetto di tale estensione si potrebbe determinare una ulteriore segmentazione nel mercato del lavoro, che potrebbe produrre conflitti sui luoghi di lavoro. Richiama, quindi, l'esigenza di ricondurre a criteri di maggiore proporzionalità le misure in tema di licenziamenti disciplinari, anche nella prospettiva di scongiurare un eventuale contenzioso di carattere costituzionale, a fronte della potenziale violazione di principi fondamentali dell'ordinamento. Evidenzia, quindi, l'esigenza di intervenire elevando la misura degli indennizzi previsti nel campo della tutela obbligatoria, al fine di scongiurare il rischio di comportamenti opportunistici da parte delle aziende, le quali, a fronte della previsione di più elevati incentivi ad assumere, potrebbero far cessare le nuove assunzioni senza adeguata motivazione con costi relativamente limitati una volta terminati gli incentivi contributivi.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che il tema in discussione, per sue intrinseche caratteristiche, tenda ad alimentare forti divaricazioni politiche, anche in seno alla stessa maggioranza, nella quale sono presenti diverse sensibilità circa la gestione del rapporto di lavoro. Fa notare che il Governo, in tale delicata materia, ha individuato una soluzione di sintesi, che, inevitabilmente, non soddisfa pienamente le diverse aspettative delle parti politiche, considerato l'elevato tasso di divaricazione politica presente con riferimento a queste tematiche. A suo avviso, non vanno tuttavia sottovalutate le esigenze connesse al-

l'attesa, anche da parte degli organismi internazionali e dell'Unione europea, di interventi che promuovano uno « sblocco » del sistema produttivo italiano. Ritiene, tuttavia, che vi siano le condizioni per individuare un percorso che consenta di compiere ulteriori passi in avanti, specialmente sotto il profilo della tecnica legislativa, mantenendo tuttavia integro l'impianto complessivo degli interventi contemplati. A tal fine, giudica necessario lasciare fuori dal dibattito questioni di forte impatto ideologico – come quelle che richiamano i criteri di scarso rendimento del lavoratore o che evocano l'applicazione di meccanismi di *opting out* da parte del datore di lavoro – concentrandosi, al contrario, sulla formulazione di mirati suggerimenti al Governo, che potrebbero riguardare, ad esempio, l'opportunità di elevare i limiti degli indennizzi previsti a titolo di risarcimento nei confronti del lavoratore o di esplicitare l'inapplicabilità al settore pubblico della disciplina sui licenziamenti prevista dal provvedimento. Giudica, quindi, pericoloso e velleitario per la maggioranza avventurarsi su modifiche di più ampio respiro, come quella concernente la revisione della disciplina in materia di licenziamenti disciplinari. Ravvisa, infatti, il rischio che si formulino conclusioni politiche che, anche in considerazione dei diversi orientamenti presenti nella maggioranza, avrebbero un valore di mera testimonianza e non si tradurrebbero in enunciati normativi.

Sergio PIZZOLANTE (AP), pur giudicando non completamente soddisfacente l'intervento normativo in discussione, considerate le tante questioni in gioco che evocano spesso impostazioni culturali inconciliabili, ritiene importante che la maggioranza accolga positivamente l'evidente passo in avanti compiuto dal Governo, tenuto conto dell'attuale grave crisi del mercato del lavoro e del suo alto livello di precarietà. Ritiene pertanto che non si possa ignorare l'esigenza di un alleggerimento della flessibilità in uscita in cambio dell'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro più stabili. Fa notare, pertanto, che si

è di fronte a una importante riforma di sistema, condivisa anche a livello europeo, che costituisce un tentativo meritevole di ammodernare le regole del mercato del lavoro, rispetto al quale non sarebbero ammissibili atteggiamenti di chiusura. Osserva, in conclusione, che, qualora il relatore, seguendo il solco tracciato dal suo intervento introduttivo, dovesse perseverare, in sede di elaborazione della sua proposta di parere, in un atteggiamento di forte critica nei confronti del provvedimento, si porrebbe un serio problema in seno alla maggioranza, che richiederebbe una riflessione profonda da parte dei gruppi che la compongono.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Atto n. 135.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che con l'odierna audizione dei sindacati si è conclusa l'attività conoscitiva deliberata al fine di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione utili alla prosecuzione dell'*iter* di esame del provvedimento. Ricorda altresì che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 23 gennaio, ha convenuto di prevedere, per la giornata odierna e per quella di domani, sedute da dedicare al seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Segnalato che si era convenuto informalmente di concludere la seduta alle ore 13, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 gennaio 2015.

Audizione del professor Tito Boeri nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (nomina n. 43).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposte di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nomina n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che la Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, ai fini dell'espressione del parere di competenza, il cui termine scade il prossimo 2 febbraio. Chiede al relatore se sia nelle condizioni di formulare una proposta di

parere, anche alla luce degli elementi emersi nell'audizione informale testé svolta sull'argomento in titolo.

Sergio PIZZOLANTE (AP), *relatore*, manifesta, preliminarmente, il proprio imbarazzo per la necessità di verificare l'adeguatezza del profilo professionale del candidato proposto dal Governo alla presidenza dell'INPS. Pur ribadendo che il *curriculum* del professor Boeri – come, peraltro, confermato dall'audizione testé svolta – è di assoluto valore, soprattutto sotto il profilo accademico, conferma le proprie perplessità circa la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, e successive modificazioni, che richiedono, per la nomina in esame, la presenza di una specifica capacità manageriale e di una qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. Giudicata prioritaria l'esigenza di agevolare una riforma della *governance* dell'INPS, che, a suo avviso, non potrebbe non passare attraverso un rinnovo dei suoi organi di vertice, pur ribadendo le proprie posizioni circa il possesso da parte del professor Boeri dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presenta

una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA dichiara che il Governo intende sostenere con forza la candidatura di Tito Boeri alla presidenza dell'INPS, tenuto conto delle sue ampie competenze in materia e del suo elevato profilo professionale, che denotano, peraltro, la presenza di indubbe capacità di tipo manageriale, acquisite nell'ambito delle sue passate esperienze professionali maturate nel campo della direzione di importanti istituti universitari e di ricerca. Richiama, in particolare, a testimonianza delle capacità manageriali del professor Boeri l'attività da questi svolta come prorettore dell'Università «Bocconi», nell'ambito della quale ha esercitato importanti compiti di coordinamento nel settore della ricerca.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03572 Tino Iannuzzi: Tutela del diritto alla salute delle popolazioni della Costiera amalfitana	86
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	95

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2791 Capone</i>)	87
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	97

INTERROGAZIONI

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 9.35.

5-03572 Tino Iannuzzi: Tutela del diritto alla salute delle popolazioni della Costiera amalfitana.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per l'articolata e precisa risposta, che evidenzia i ritardi prolungati, l'inerzia e le inadempienze della Regione Campania nel definire la programmazione ospedaliera e sanitaria nel territorio.

Per quanto attiene all'Ospedale « Costa di Amalfi » – che fa parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria « Ruggi d'Aragona – sottolinea positivamente che dalla risposta del Ministero viene pienamente confermata la fondatezza delle richieste di riconoscere quel territorio come zona particolarmente disagiata, anche alla luce del decreto ministeriale sugli standard relativi all'assistenza ospedaliera, sul quale si è favorevolmente pronunciata la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 2014. Importante è la relazione della Prefettura di Salerno, nella quale si evidenzia come il Presidio Ospedaliero di Castiglione sia ubicato in zona geograficamente ed idrogeologicamente disagiata, con molte zone collinari e montane collegate da una rete stradale difficile e tortuosa, che attraversa diversi centri urbani, con inevitabile e forte dilatazione dei tempi di percorrenza. Ne deriva la impossibilità di raggiungere nel limite massimo di 60 minuti il più vicino presidio di Pronto Soccorso. Inoltre frequenti e gravi sono in Costiera Amalfitana i fenomeni di smottamento e frane che pe-

riodicamente colpiscono quel territorio, con conseguente chiusura e paralisi di fondamentali tratti viari.

Alla Regione Campania, che potrà avvalersi della significativa collaborazione del Ministero preannunciata dal Sottosegretario, spetta, pertanto, attivarsi per il riconoscimento dell'Ospedale «Costa di Amalfi» come Presidio ospedaliero ubicato in zona particolarmente disagiata.

Fa presente che continuerà a seguire con massimo impegno la vicenda per assicurare la salvaguardia e la valorizzazione dell'Ospedale, che svolge una funzione fondamentale ed imprescindibile per la tutela del diritto alla salute della popolazione e delle comunità della Costiera Amalfitana, interessata da rilevanti e consistenti flussi turistici da ogni parte del mondo, nel corso dell'intero anno.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 10.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2791 Capone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 23 gennaio 2015, la proposta di legge n. 2791, d'iniziativa dei deputati Capone ed altri, recante «Legge quadro sul volontariato».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella dei progetti di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che nella precedente seduta la relatrice Lenzi ha espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che è iniziato il dibattito sull'emendamento Fossati 1.12, del quale è stata proposta una riformulazione.

Silvia GIORDANO (M5S), nel riaffermare il giudizio negativo del suo gruppo sul contenuto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento nel testo predisposto dal Governo, riconosce che l'emendamento Fossati 1.12 propone alcuni miglioramenti. Osserva, peraltro, che la riformulazione proposta dalla relatrice lo modifica notevolmente, riducendone la portata innovativa. Riconosce che comunque si propone una definizione più chiara rispetto al testo originario, pur permanendo alcune criticità, compresa una eccessiva enfasi sul legame tra Terzo settore e crescita economica e occupazione.

Sottolinea che il Movimento 5 Stelle condivide la necessità di una riforma del Terzo settore ma dissente dall'impostazione scelta dal Governo, rilevando che gli emendamenti presentati offrono in proposito numerosi spunti di riflessione. Auspica, quindi, che la Commissione possa lavorare proficuamente per trovare un punto di incontro su alcuni elementi caratterizzanti. Ritornando allo specifico dell'emendamento Fossati 1.12, ribadisce che sarebbe stato preferibile la presentazione di un proprio emendamento da parte della relatrice, in luogo della riformulazione proposta, per consentire la presentazione di eventuali subemendamenti. Precisa che tale richiesta non ha finalità ostruzionistiche, che potrebbero in ogni caso essere perseguite anche attraverso

strade diverse. Auspica, pertanto, che si possa procedere in tal senso nell'esame degli articoli successivi, a partire dall'articolo 2, che presentano aspetti assai delicati.

Marisa NICCHI (SEL), nel rilevare che la riformulazione proposta dell'emendamento Fossati 1.12 non richiama esplicitamente la dimensione mutualistica, invita la relatrice a proporre un'ulteriore riformulazione per evitare dubbi interpretativi.

Filippo FOSSATI (PD), dal punto di vista del metodo, osserva che la condivisione della necessità di una riforma del Terzo settore fa partire con il piede giusto l'esame degli emendamenti da parte della Commissione. Apprezza, quindi, le considerazioni della collega Giordano sull'opportunità di un dibattito ampio e approfondito anche per dare un segnale di apertura a tutti i soggetti coinvolti.

Ritiene che il Terzo settore non debba essere enfatizzato come fattore di crescita economica ma che nello stesso tempo non ne vada sottovalutata la capacità di creare competenze utili al lavoro e allo sviluppo. Rileva che il tema sollevato dalla collega Nicchi può essere recepito in sede di riformulazione del suo emendamento, richiamando il concetto della mutualità contenuto all'articolo 2, comma 1, del testo del Governo.

Donata LENZI (PD), *relatore*, osserva che a suo parere il termine solidarietà può essere inteso sia come rivolto verso l'esterno che all'interno di un determinato gruppo, coincidendo in questo caso con la dimensione mutualistica. Manifesta in ogni caso disponibilità a ragionare su una riformulazione che accolga la richiesta dei colleghi Nicchi e Fossati.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che nella realtà le attività mutualistiche sono quasi sempre strettamente intrecciate con una dimensione di solidarietà proiettata all'esterno. Nel manifestare disponibilità verso un'eventuale riformulazione nel senso che viene prospettato, sottolinea

che in ogni caso deve essere assolutamente chiaro che con la delega in esame non si intende procedere al riordino della normativa riguardante quei soggetti, a cominciare dal mondo della cooperazione, che più specificatamente fanno riferimento alla mutualità. Ritiene necessaria questa precisazione per scongiurare un'errata interpretazione delle intenzioni del Governo.

Paola BINETTI (AP) richiama l'attenzione dei colleghi sull'opportunità che la normativa riguardante il Terzo settore eviti complicazioni e possa consentire ai soggetti interessati di comprendere con chiarezza quali sono i requisiti necessari per operare e quale sia il loro campo di azione.

Donata LENZI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Fossati 1.12 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta, sebbene ritenga ridondante la previsione che le attività di interesse generale siano coerenti con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Filippo FOSSATI (PD) riformula il suo emendamento 1.12 nel senso proposto dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 1.12, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Fossati 1.12, interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1, non verranno posti in votazione, in quanto preclusi o assorbiti, i seguenti emendamenti: Di Vita 1.19, Baroni 1.17, Grillo 1.20, Loreface 1.21, gli identici Nicchi 1.1 e Patriarca 1.10, Beni 1.4, Miotto 1.62, Fossati 1.9, Dall'Osso 1.18, Silvia Giordano 1.22, Mantero 1.23, Dall'Osso 1.25, Baroni 1.24, Di Vita 1.26, Grillo 1.27 e Silvia Giordano 1.28.

Donata LENZI (PD), *relatore*, dopo avere svolto gli opportuni approfondimenti, invita al ritiro dell'emendamento Loreface 1.29, evidenziando che lo strumento idoneo per l'attuazione della normativa europea è rappresentato dalla legge europea.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del relatore.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.29.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.61 proposta dalla relatrice nella seduta precedente.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.5 proposta dalla relatrice nella seduta precedente.

La Commissione approva gli identici emendamenti Miotto 1.61 (*nuova formulazione*) e Beni 1.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'identica riformulazione degli emendamenti Miotto 1.61 e Beni 1.5 interamente sostitutiva della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, risultano preclusi i seguenti emendamenti: Mantero 1.30, Baroni 1.31, Patriarca 1.11, Monchiero 1.15 e Di Vita 1.32.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) insiste per la votazione del suo emendamento 1.16, sollecitando una riflessione sull'opportunità che la delega operi una distinzione più netta tra mondo del volontariato, complesso delle onlus ed imprese sociali.

Donata LENZI (PD), *relatore*, giudica fondate le preoccupazioni espresse dal collega Monchiero, posto che il volontariato merita un'attenzione particolare all'interno del Terzo settore, ma ritiene che

il tema vada affrontato in un altro punto dell'articolato.

Ricorda che il libro primo, titolo II, del codice civile, interessa una platea di soggetti estremamente diversificata e solo in parte inclusi nel terzo settore e che pertanto la revisione prevista dalla lettera *a*) riguarderà realtà assai differenziate. Evidenza che l'esigenza di tale riordino è comunque motivata sia da ragioni storiche per superare l'impostazione pensata durante il fascismo basata sull'autorizzazione prefettizia, sia dall'opportunità di separare le attività dal forte contenuto imprenditoriale, anche per assicurare maggiore tutela ai creditori. Insiste quindi con l'invito al ritiro dell'emendamento Monchiero 1.16, precisando che una definizione più puntuale delle attività di volontariato può trovare migliore collocazione all'interno dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 2.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che il tema può essere opportunamente affrontato anche in sede di esame dell'articolo 3, ricordando che in ogni caso le onlus presentano un rilievo di carattere fiscale che interessa soggetti sia interni che esterni al mondo del volontariato.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritira il suo emendamento 1.16.

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sull'ordine di lavori, chiede di interrompere la seduta al termine dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Donata LENZI (PD), *relatore*, giudica ragionevole la richiesta della collega Giordano.

Paola BINETTI (AP) ribadisce le necessità di una normativa sul Terzo settore chiara e che nello stesso tempo assicuri la necessaria flessibilità.

Paolo BENI (PD), anche al fine di rendere più proficuo il dibattito sui successivi articoli del provvedimento, pone nuovamente in evidenza la complessità del

rapporto tra le associazioni del volontariato e la disciplina complessiva del libro primo, titolo II, del codice civile e ricorda la natura prevalentemente fiscale del concetto di onlus.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.63 proposta dalla relatrice nella seduta precedente.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 1.63 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Miotto 1.63, interamente sostitutivo della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1, risultano preclusi i seguenti emendamenti: Dall'Osso 1.35, Grillo 1.37, Silvia Giordano 1.36, Di Vita 1.38, Mantero 1.39, Loreface 1.33, Capone 1.8 e Loreface 1.34.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dall'Osso 1.40, Baroni 1.41 e Dall'Osso 1.42.

Giulia DI VITA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.43, evidenziando l'opportunità di inserire riferimenti più puntuali all'assenza di scopo di lucro in ragione dell'ampiezza della delega conferita al Governo.

Donata LENZI (PD), *relatore*, mantiene la sua richiesta di ritirare l'emendamento, osservando che il tema può essere più opportunamente affrontato nel corso dell'esame dell'articolo 4.

Giulia DI VITA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.43.

Silvia GIORDANO (M5S), nell'illustrare in qualità di cofirmataria l'emendamento Grillo 1.44, soppressivo della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1, ribadisce l'assoluta contrarietà all'inclusione della revisione del servizio civile tra i temi oggetto del provvedimento in esame, rilevando che

in tale caso appare ancora più evidente l'inopportunità dell'uso dello strumento della delega legislativa.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rammenta che in presenza di una fortissima disoccupazione giovanile il servizio civile viene utilizzato come opportunità per un impiego sostitutivo e transitorio, peraltro sottopagato, snaturandone la natura volontaristica. Evidenzia, quindi, la necessità di un dibattito ampio sul tema che superi i limiti imposti dalla delega legislativa.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.44.

Giulia DI VITA (M5S) richiede le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 1.49.

Silvia GIORDANO (M5S) osserva che, visto l'ampio e trasversale consenso parlamentare per la nomina di un ministro alle pari opportunità, l'approvazione di un emendamento che prevede l'intesa di tale ministro per l'adozione dei previsti decreti legislativi potrebbe rappresentare un segnale importante.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Di Vita 1.49.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 1.49.

Marialucia LOREFICE (M5S), nell'illustrare in qualità di cofirmataria l'emendamento Baroni 1.50, evidenzia l'importanza delle competenze del Ministro della salute rispetto al Terzo settore.

Paolo BENI (PD) ricorda che l'articolato prevede in ogni caso di sentire tutti i ministri interessati al fine dell'adozione dei previsti decreti legislativi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) stigmatizza il ruolo eccessivo affidato al Ministero delle economie e delle finanze anche rispetto alle politiche sociali ed

invita ad un'inversione di rotta rispetto a tale tendenza.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ritiene di poter fornire assicurazioni circa la validità della formula che prevede di sentire tutti i ministri interessati, rilevando che quanto disposto in particolare nel successivo comma 4 – che prevede specificatamente il concerto con tra gli altri i ministri degli affari esteri e della difesa – è motivato dalle specifiche ragioni storiche alla base dell'istituzione del servizio civile nel nostro Paese.

Coglie l'occasione per ricordare che la Commissione dovrebbe adoperarsi affinché la comprensibile tutela di norme settoriali, come, a titolo esemplificativo, quelle che interessano le associazioni sportive, trovi un limite nell'esigenza di assicurare regole comuni a tutto il Terzo settore.

Paola BINETTI (AP) osserva che, specialmente in un periodo di crisi, occorrerebbe che il Ministero dell'economia possa confrontarsi con un dicastero competente per il *Welfare* con un analogo alto profilo.

Silvia GIORDANO (M5S) ritiene preferibile esplicitare la necessità dell'intesa con il Ministero della salute per l'adozione dei decreti legislativi.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 1.50.

Marisa NICCHI (SEL), in qualità di cofirmataria, illustra l'emendamento Matarrelli che intende coinvolgere anche le parti sociali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi.

Donata LENZI (PD), *relatore*, osserva che solitamente per parti sociali si intendono sindacati e associazioni datoriali per le quali non appare opportuno un coinvolgimento nel caso specifico.

Marisa NICCHI (SEL) precisa di aversi voluto riferire principalmente al Forum del Terzo settore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita a distinguere i contatti informali di carattere politico da una specifica previsione normativa che a suo avviso non appare opportuna.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) sottolinea l'esigenza di non appesantire eccessivamente il procedimento di adozione dei previsti decreti legislativi.

La Commissione respinge l'emendamento Matarrelli 1.2.

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento Baroni 1.48, del quale è cofirmatario, che prevede l'intesa con i ministeri interessati per l'adozione dei decreti legislativi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.48.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, osserva che il contenuto dell'emendamento Baroni 1.48 è di contenuto analogo a quello dei successivi Silvia Giordano 1.45 e Baroni 1.46 e appare correlato agli emendamenti Di Vita 1.19 e Baroni 1.50 appena respinti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 1.48, Silvia Giordano 1.45 e Baroni 1.46.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.47 che propone di sentire in ogni caso la Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi e non solo ove necessario.

Donata LENZI (PD), *relatore*, sottolinea che il ruolo della Conferenza unificata appare sicuramente meritevole di attenzione e di avere proposto una riformulazione del successivo emendamento Miotto

1.64 per prevedere, nei casi dovuti, l'intesa con la Conferenza stessa. Rileva in ogni caso l'opportunità di seguire con attenzione l'evoluzione della revisione dell'articolo 117 della Costituzione, ricordando che l'intesa appare necessaria nel caso di competenza regionale esclusiva.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 1.47.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.64 proposta dalla relatrice nella seduta precedente.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) riferisce che il Governo ha in altre occasioni espresso un orientamento contrario su richieste di contenuto analogo a quello della riformulazione proposta dell'emendamento Miotto 1.64, in quanto non si prevede la possibilità per il Governo di esercitare poteri sostitutivi in caso di mancata intesa. Ritiene, in ogni caso, che nella normativa sul Terzo settore si stia determinando un prevalere della competenza statale e che pertanto non sempre si rende necessaria l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricorda che con la riformulazione proposta l'intesa è prevista solo ove necessario in relazione al contenuto dei decreti attuativi.

Marisa NICCHI (SEL) sottolinea che anche con la prevista riforma costituzionale la materia sociale permane di competenza regionale.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) rileva che un rafforzamento dei poteri statali costituisce un argine a processi di frammentazione della disciplina sulla materia.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia che l'intesa è prevista solo in relazione

alle norme di interesse regionale. Osserva, poi, che la Corte Costituzionale tendenzialmente assume un ruolo di bilanciamento e che presumibilmente tutelerà la sfera di competenza regionale nel caso di una riforma del Titolo V di impronta centralista.

Paolo BENI (PD) ritiene che l'uso dell'espressione « ove necessario » garantisca il necessario equilibrio in relazione alla prevista intesa.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ribadisce la necessità di individuare garanzie in caso di mancata intesa tra Governo e Conferenza unificata.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ritiene che le preoccupazioni del Governo trovino maggiore fondamento in relazione al successivo emendamento Miotto 1.65, di cui ha proposto una riformulazione, sul decreto attuativo relativo al servizio civile. Ritiene, quindi, che si possa riconsiderare il parere espresso in proposito sull'emendamento 1.65, che invita a ritirare.

Il sottosegretario Luigi BOBBA concorda con le considerazioni appena espresse dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 1.64 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Salvatore CAPONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.7.

Donata LENZI (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.100 di natura meramente formale, essendo volto ad aggiornare la denominazione del Ministero degli esteri.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 1.52.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 1.65.

Matteo MANTERO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Silvia Giordano 1.53, volto a prevedere che la relazione tecnica contenga la quantificazione degli oneri per la finanza pubblica.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, osserva che tale precisazione sia ridondante in quanto la relazione tecnica è proprio lo strumento per la quantificazione degli oneri recati da un provvedimento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 1.53.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricordando che gli emendamenti Di Vita 1.58, Dall'Osso 1.57, Baroni 1.56 e Dall'Osso 1.55 prevedono tutti un termine più ampio dei trenta giorni previsti dal testo in esame per l'espressione del parere dal parte delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, riafferma il suo invito a ritirarli.

Giulia DI VITA (M5S), nel sottolineare la complessità dei previsti decreti attuativi, ribadisce l'opportunità di prevedere un termine più ampio, quanto meno di sessanta o quarantacinque giorni.

Matteo MANTERO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Di Vita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 1.58 e Dall'Osso 1.57.

Giulia DI VITA (M5S), in qualità di cofirmataria, ritira gli emendamenti Baroni 1.56 e Dall'Osso 1.55.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.3 che propone una sorta di parere rafforzato da parte delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti attuativi in ragione

della rilevanza politica dei temi oggetto della delega.

Giulia DI VITA (M5S) manifesta il suo appoggio all'emendamento della collega Nicchi, osservando che la sua approvazione potrebbe assicurare un ruolo maggiore ad un Parlamento costantemente marginalizzato.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.3.

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.54 volto ad evitare che il Governo possa adottare i decreti legislativi in assenza del parere parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 1.54.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ricorda che il suo emendamento 1.14 si prefigge lo scopo di recepire una condizione costantemente presente nei pareri del Comitato per la legislazione volta a non permettere al Governo una dilatazione dei tempi per l'adozione dei previsti decreti legislativi.

Donata LENZI (PD), *relatore*, pur manifestando comprensione per le motivazioni illustrate dal collega Monchiero, osserva che la soppressione proposta potrebbe in concreto ridurre le possibilità per il Parlamento di avere a disposizione tempi congrui per esprimere il suo parere sugli schemi dei decreti attuativi.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritira il suo emendamento 1.14.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra, in qualità di cofirmataria, l'emendamento Grillo 1.59, teso ad evitare che, attraverso decreti integrativi e correttivi, il Governo

possa esercitare una sorta di doppia delega.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.59.

Donata LENZI (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.101 di carattere puramente formale.

La Commissione approva l'emendamento 1.101 del relatore (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avendo la Commissione terminato l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, rinvia, come precedentemente convenuto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

5-03572 Tino Iannuzzi: Tutela del diritto alla salute delle popolazioni della Costiera amalfitana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata dalla interrogazione in esame, comunico quanto segue.

Con il decreto del commissario *ad acta* (DCA) n. 49 del 2010, la regione Campania ha approvato il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, e ha prevista la disattivazione delle funzioni del presidio ospedaliero « Italia Giordano » di Castiglione di Ravello, e la riconversione dello stesso in una struttura polifunzionale per la salute.

Il successivo DCA n. 17 del 16 marzo 2011 ha inoltre disposto l'annessione del citato presidio all'azienda ospedaliera universitaria « Ruggi d'Aragona » di Salerno, demandando la pianificazione di dettaglio delle funzioni della struttura polifunzionale per la salute all'adozione, da parte della stessa azienda ospedaliera universitaria, del proprio atto aziendale che avrebbe, tra l'altro, dovuto definire le modalità e i tempi di attuazione del processo di riconversione in questione.

Ad oggi il citato atto aziendale dell'AOU « Ruggi d'Aragona » non risulta essere stato ancora trasmesso ai Ministeri affiancanti per la preventiva valutazione.

In una nota del 25 settembre 2014 di riscontro alla richiesta di elementi sulla struttura sanitaria in questione, i sub commissari regionali hanno comunicato che: « la predetta proposta di atto aziendale è all'esame di un'apposita commissione, quindi ancora priva di efficacia. In ogni caso, è in corso di elaborazione la rimodulazione della rete ospedaliera, in attuazione del regolamento condiviso in conferenza Stato regioni del 5 agosto 2014, all'interno del quale saranno riesaminate

le esigenze di offerta ospedaliera, nel rispetto delle indicazioni e degli standard ».

Va anche precisato che circa la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, nelle premesse del decreto n. 18 del 2014 – con il quale è stato approvato il Programma Operativo 2013-2015 – il commissario *ad acta* ha dichiarato di voler emanare un provvedimento volto alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, nei termini e con le modalità da concordare con i Ministeri affiancanti. Nel corso della riunione del 10 aprile 2014, la struttura commissariale è stata invitata, dai Ministeri affiancanti, a precedere in tempi rapidi alla riorganizzazione della rete ospedaliera per acuti e post acuti, da sottoporre ai medesimi Ministeri in preventiva approvazione entro il 30 settembre 2014; termine per il quale la struttura commissariale, nella successiva seduta del 22 luglio 2014, ha chiesto tuttavia un rinvio al 31 dicembre 2014.

A seguire, con nota del 22 dicembre 2014, la struttura commissariale ha dichiarato che il provvedimento « è di imminente arrivo », e ha chiesto un ulteriore breve rinvio per avvalersi di « eventuali osservazioni e suggerimenti » dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Va a questo punto anche detto che, gli organismi di monitoraggio hanno subordinato l'erogazione della metà delle spettanze residue relative all'anno 2011, anche alla presentazione e valutazione positiva del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza-urgenza.

Per gli aspetti di precipuo rilievo locale, la prefettura di Salerno ha segnalato quanto segue.

Il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello è ubicato in un'area considerata geograficamente disagiata, con zone collinari e montane collegate da un asse stradale difficile e tortuoso e caratterizzate da un alto rischio idrogeologico, a causa dei frequenti fenomeni di smottamenti e frane che investono periodicamente il territorio, con la conseguente chiusura di fondamentali tratti viari: esso rappresenta l'unica struttura di riferimento per i tanti cittadini residenti nei comuni della Costiera Amalfitana e per i numerosi turisti che ivi soggiornano, non solo nel periodo estivo.

La necessità di garantire nel territorio la presenza di un efficiente servizio di immediato intervento, è da sempre un'esigenza fortemente avvertita e più volte rappresentata dalla popolazione e dagli stessi amministratori locali, anche con manifestazioni di protesta e ripetute sollecitazioni anche al Ministero.

La regione Campania, nell'ambito del piano di rientro del debito sanitario, ha ridisegnato l'assetto della rete ospedaliera territoriale utilizzando una metodologia di analisi delle prestazioni erogate in regime di ricovero, ridefinendo il fabbisogno di prestazioni ospedaliere appropriate e, quindi, l'indice programmatico di posti letto per 1.000 abitanti sulla base del quale procedere al riassetto della rete attraverso una complessiva riorganizza-

zione di tutti i presidi e le aziende ospedaliere del territorio regionale.

Per ciascuna delle strutture di ricovero pubbliche sono stati definiti, per singola disciplina, i posti letto, distinti in posti letto ordinari e a ciclo diurno; sono stati inoltre individuati i presidi ospedalieri destinati alla dismissione, stante la loro non rispondenza ai principi e ai criteri fissati dal citato provvedimento, tra cui, principalmente, l'inadeguatezza della soglia minima di operatività delle strutture pubbliche, definita pari a 100 posti letto per le strutture per acuti e pari a 80 posti letto per le strutture di riabilitazione e lungodegenza (criterio della « congruità dimensionale »), necessaria per garantire qualità e sicurezza.

Nell'ambito di tale piano la rete ospedaliera pubblica e privata della provincia di Salerno è stata riprogrammata, prevedendo un indice di 3,33 posti letto per mille abitanti, con una riduzione complessiva di 351 posti letto rispetto alla precedente dotazione della provincia stessa.

In questo quadro la programmazione regionale può avviare una concreta verifica per individuare se vi sono strutture ospedaliere di zone particolarmente disagiate così come previsto dal regolamento sugli standard approvato dalla conferenza Stato-regioni.

Come per altre aree del Paese anche in questo caso la collaborazione del Ministero confermo che può essere garantita.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

1. 12. Fossati (*Nuova formulazione*).

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

* **1. 61.** Miotto (*Nuova formulazione*).

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

* **1. 5.** Beni (*Nuova formulazione*).

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

1. 63. Miotto (*Nuova formulazione*).

Al comma 3, sostituire le parole: la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

1. 64. Miotto (*Nuova formulazione*).

Al comma 4, dopo le parole: affari esteri aggiungere le seguenti: e della cooperazione internazionale.

1. 100. Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: in vigore aggiungere le seguenti: di ciascuno.

1. 101. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	98
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	101

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.

Luca SANI, *presidente* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 22 gennaio scorso il relatore Taricco ha formulato una proposta di parere favorevole con

osservazioni, invitando i colleghi a proporre eventuali integrazioni od osservazioni prima della successiva seduta.

Mino TARICCO (PD) *relatore*, nell'illustrare una nuova proposta di parere (*vedi allegato*) e le modifiche apportate al testo precedentemente predisposto, riferite in particolare alla recente emanazione di un decreto interministeriale recante la proroga del divieto di coltivazione della varietà di mais OGM MON 810, fa presente di aver proceduto ad una distinzione delle precedenti osservazioni in condizioni e osservazioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), considerato che il testo della proposta di parere è a disposizione dei gruppi da tempo, chiede agli altri gruppi di procedere immediatamente alla votazione del parere.

Paolo RUSSO (FI-PdL) concorda sulla proposta del collega Oliverio.

Massimiliano BERNINI (M5S) rileva che, nonostante sarebbe stato preferibile avere più tempo per compiere una valutazione, la circostanza che le differenze con la precedente versione della proposta

di parere siano minime consente tutto sommato di procedere subito alla votazione del parere.

Franco BORDO (SEL) concorda sulla proposta di procedere alla votazione del parere avanzata dal collega Oliverio.

Massimiliano BERNINI (M5S) pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, esprime stupore con riferimento alla richiesta di proroga dei termini previsti per l'uso delle macchine agricole soggette a immatricolazione. Ulteriori proroghe non appaiono infatti accettabili, trattandosi di sicurezza sul lavoro. Ritiene infatti che tale modalità di operare della maggioranza, in un ambito in cui si tratta di infortuni sul lavoro, con circa cento morti all'anno per incidenti legati all'utilizzo di macchine agricole, non può essere condivisa. Dichiarò quindi l'astensione del proprio gruppo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) preannuncia l'espressione di un voto contrario. Ritiene infatti che le misure contenute all'interno del decreto-legge, nell'ambito delle principali norme d'interesse agricolo, oltre ad essere di modesta rilevanza, non determineranno alcun beneficio per il settore. Inoltre lo strumento del decreto-legge, cosiddetto « milleproroghe », che il Governo adotta di norma con periodicità annuale nel tentativo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate attraverso lo strumento della proroga degli stessi termini, rappresenta un esempio di cattiva politica e pessimo esercizio dell'attività legislativa, specchio dell'impossibilità tutta italiana di rispettare i termini.

In particolare, con riferimento alle misure che riguardano il settore agricolo, rileva come le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 1, di proroga per assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni, non prendono in considerazione gli operatori del Corpo forestale dello Stato, disponendo interventi per tutelare il personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-

mento autonomo. Ricorda a tale riguardo di aver presentato peraltro un emendamento al provvedimento in esame per prevedere una procedura selettiva per potenziare la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato, nel ruolo di operatore, con il personale a tempo determinato assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 11, che proroga al 30 giugno 2015 la gestione del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, paventa il rischio che tale misura si riveli inutile e insufficiente a fronteggiare i ritardi nel pagamento dei compensi per gli operatori che, unitamente alla persistente mancanza di un soggetto istituzionale a cui attribuire le competenze del settore, trasferite temporaneamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contribuisce a rendere più difficili gli sforzi per risolvere un comparto dalla tradizione centenaria, che richiede invece una profonda ristrutturazione. Ricorda peraltro di aver trasfuso tali contenuti all'interno di una recente interpellanza, relativamente ai ritardi nei pagamenti dei premi agli operatori ippici.

Infine, per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 5 che differisce al 30 giugno 2015 il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione, proroga già prevista dal precedente decreto-legge milleproroghe n. 150 del 2013, stigmatizza il fatto che il Governo continui a posticipare misure del genere, anziché definire in maniera seria e rigorosa la tempistica relativa alla normativa sui tempi e sulle modalità delle revisioni per l'accertamento dei requisiti minimi di idoneità per le macchine agricole in circolazione.

In definitiva, nel ribadire il parere negativo del Gruppo di Forza Italia su questo provvedimento che introduce regimi transitori di disposizioni legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni

legislative vigenti, annuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo sul decreto-legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia i colleghi per aver deciso di procedere oggi alla deliberazione del parere che riguarda solo alcuni importanti punti e non, come accadeva in precedenza, una moltitudine di argomenti. Rileva quindi l'importanza del provvedimento, che dà tempo agli agricoltori di procedere agli adempimenti da esso previsto in un modo ragionevole. Preannuncia pertanto che si esprimerà in senso favorevole rispetto alla proposta del relatore Taricco.

Franco BORDO (SEL) preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per la proposta di parere illustrata dal relatore e per le modifiche da lui introdotte all'iniziale testo della proposta.

La Commissione approva la proposta di parere.

Luca SANI, *presidente*, dichiara pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativa del gruppo FI-PdL, già presentata nella seduta del 22 gennaio scorso.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative;

preso atto positivamente che il provvedimento contiene talune disposizioni che interessano il settore agricolo, con particolare riferimento a:

la proroga al 30 giugno 2015 della gestione del dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per provvedere ai pagamenti e alle riscossioni di cui al conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 11, comma 1);

la proroga di sei mesi per l'emanazione del decreto chiamato ad introdurre il termine per la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, (articolo 8, comma 5);

la proroga di un anno (articolo 9, comma 3, lettera a)) – ossia fino al 31 dicembre 2015 – degli adempimenti e degli obblighi (articolo 9, comma 3, alla lettera a), relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;

la sterilizzazione degli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e 2015 (articolo 10, comma 9);

il posticipo all'anno 2016 della decorrenza della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole;

considerato necessario inserire una proroga del termine relativo all'adeguamento delle aziende, anche di medie e piccole dimensioni, comprese quelle agricole, alle disposizioni in materia di prevenzione incendi;

ritenuto, altresì, opportuno posticipare ulteriormente (dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2015) il termine relativo all'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, inserendo, altresì, una disposizione secondo la quale le imprese non più obbligate all'iscrizione al SISTRI sono cancellate d'ufficio, salva espressa volontaria adesione;

considerato che le disposizioni attuali in materia di acquisti centralizzati, pur condivisibili nella *ratio* generale, impediscono ai piccoli comuni, soprattutto di natura montana, di affidare direttamente lavori di manutenzione alle aziende agricole e

che, a tal fine, sembra opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo per tutti i comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti, qualora si tratti di acquisti e lavori fino a 40.000 euro;

considerato necessario prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, differendolo dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2016;

considerata la necessità, dato il peggioramento della situazione economica dei contribuenti, di prevedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, prorogando i termini stabiliti dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, che condiziona tale concessione al fatto che la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. L'intervento proposto interverrebbe su tale termini prevedendo che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e la richiesta possa essere presentata entro il 31 luglio 2015;

ritenuto rilevante fornire una ulteriore possibilità di adempiere a tutti coloro che, a causa delle alluvioni avvenute nei mesi di settembre ed ottobre 2014, nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, non sono riusciti a rispettare il termine per la ripresa degli adempimenti scaduto il 22 dicembre 2014;

considerato opportuno prorogare ulteriormente il termine entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, per poter accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 74 del 2012 nonché il termine fino al quale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia

e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, la disciplina delle zone a burocrazia zero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

inserire, all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso" sono sostituite con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2016." »;

inserire, all'articolo 8, dopo il comma 5, il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 45-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2013, n. 69, convertito in legge, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "22 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015" »;

aggiungere, all'articolo 9, comma 3, lettera c), il seguente periodo: « Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà. »;

inserire, all'articolo 11, dopo il comma 1, i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015" ».

1-*ter*. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". »;

inserire, all'articolo 11, dopo il comma 2, il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1° dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.»;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di:

aggiungere, all'articolo 4, dopo il comma 6, il seguente:

«6-bis. All'art. 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del

2014, sono soppresse le parole: “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” »;

sostituire, all'articolo 9, comma 3, lettera c), le parole: « 1° febbraio 2015 », con le seguenti « 31 dicembre 2015. »;

inserire, all'articolo 10, dopo il comma 11, il seguente:

«11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: “22 giugno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” »;

b) al comma 1, lettera b), le parole: “31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2015.” ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE	104
-------------------------------------	-----

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un vicepresidente suppletivo. Ricorda che risulterà eletto vicepresidente il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

Michele BORDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24

Hanno riportato voti:

Di Maio.....	1
--------------	---

Kronbichler	1
Nesci	5
Pinna	1
Schede nulle.....	1
Schede bianche.....	15

Proclama eletto vicepresidente il deputato Nesci.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente i deputati:

Albini, Alli, Battaglia, Bergonzi, Berlinghieri, Bonomo, Bordo Michele, Camani, Culotta, Di Maio, Farina, Fico, Fraccaro, Galgano, Iacono, Kronbichler, Moscatt, Nesci, Occhiuto, Pinna, Ragosta, Schirò, Scuvera, Tancredi e Ventricelli.

Michele BORDO, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Nesci.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 27 gennaio 2015. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.50 alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sen. Stefania Giannini, sugli orientamenti del Governo in materia di accesso ai corsi di Laurea e alle scuole di specializzazione in Medicina (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2812*) 5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A 7

AVVERTENZA 7

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130 (*Deliberazione*) 9

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.

Audizione di Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane (*Svolgimento e conclusione*) 9

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	16

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi</i>)	15
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	19
AVVERTENZA	15

IV Difesa**SEDE REFERENTE:**

Comunicazioni del presidente	32
Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II- <i>bis</i> del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

V Bilancio, tesoro e programmazione**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Atto n. 130 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	51
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sull'attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	52
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137 (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2014. Atto 131 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione l'Ondaverde Onlus, dell'Associazione Comitato quartiere Fiumesino – Falconara Marittima e dell'Associazione Comitato quartiere Villanova – Falconara Marittima, nell'ambito dell'esame della petizione n. 380 del 2013 del sig. Loris Calcina, da Falconara Marittima (Ancona), che chiede la revisione del progetto di collegamento ferroviario tra la linea Orte-Falconara Marittima e la linea adriatica	64
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi	65
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04586 Ricciatti: Riorganizzazione aziendale della multinazionale Whirpool	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-04587 Benamati: Dismissioni della multinazionale E.On	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-04588 Crippa: Costi della realizzazione del progetto « Trans adriatic pipeline »	66
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-04589 Allasia: Riorganizzazione della direzione Enel in valle Camonica	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione consegnata in seduta dal viceministro De Vincenti accordo Italia-Montenegro in materia di energia e progetto di interconnessione elettrica)</i>	76
DL 192/2014, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)</i>	79

RISOLUZIONI:

7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia (<i>Discussione e rinvio</i>)	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134) e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (atto n. 135).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 84

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Tito Boeri nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (nomina n. 43) 84

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nomina n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 84

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-03572 Tino Iannuzzi: Tutela del diritto alla salute delle popolazioni della Costiera amalfitana 86

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 95

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2791 Capone*) 87

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 97

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 98

ALLEGATO (*Nuova proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione*) 101

XIV Politiche dell'Unione europea

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE 104

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 6,40



17SMC0003810